

Assicurazione danni all'unità da diporto

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: ITAS Mutua – Italia – Iscritta all'Albo Imprese IVASS n. 1.00008

Prodotto: "Nettuno +"



Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Prodotto per l'assicurazione delle unità da diporto.



Che cosa è assicurato?

ITAS Mutua indennizza l'assicurato e copre la sua responsabilità civile nei limiti delle somme assicurate e dei massimali indicati in polizza.

SEZIONE GARANZIE CORPI

Questa sezione, in alternativa alla sezione Responsabilità civile verso terzi, deve sempre essere acquistata.

✓ **Garanzia Giacenza**

ITAS Mutua indennizza i danni materiali e diretti subiti dall'unità da diporto assicurata durante la giacenza in acqua o a terra.

Con pagamento di un premio aggiuntivo è possibile estendere la copertura ad ulteriori garanzie:

- **Mare e vento forte in giacenza**

ITAS Mutua indennizza i danni materiali e diretti subiti dall'unità da diporto durante la giacenza in acqua o a terra per effetto di eventi misurabili con scala Beaufort o scala Douglas se almeno una delle due scale risulta superiore a 5.

- **Garanzia navigazione**

ITAS Mutua indennizza i danni materiali e diretti subiti dall'unità da diporto durante la navigazione e la partecipazione a vele-giate.

- **Mare e vento forte in navigazione**

ITAS Mutua indennizza i danni materiali e diretti subiti dall'unità da diporto durante la navigazione e la partecipazione a vele-giate per effetto di eventi misurabili con scala Beaufort o scala Douglas se almeno una delle due scale risulta superiore a 5.

SEZIONE GARANZIE INFORTUNI

Il contraente può acquistare questa sezione solo assieme alla sezione Corpi o Responsabilità civile verso terzi.

✓ **Invalidità permanente**

ITAS Mutua liquida un indennizzo per l'infortunio che ha come conseguenza un'invalidità permanente di grado superiore al 4% e che si verifica entro 2 anni dall'infortunio.

✓ **Morte**

ITAS Mutua corrisponde la somma assicurata ai beneficiari quando l'infortunio ha come conseguenza la morte dell'assicurato, avvenuta entro 2 anni dall'infortunio.

✓ **Rimborso spese mediche da infortunio**

ITAS Mutua rimborsa le spese mediche sostenute in caso di infortunio dell'assicurato che ha avuto come conseguenza diretta l'invalidità permanente indennizzata (di grado superiore al 4%) ai sensi di questa polizza.

SEZIONE GARANZIE TUTELA LEGALE

Il contraente può acquistare questa sezione solo assieme alla sezione Corpi o Responsabilità civile verso terzi.

✓ **Tutela legale base**

ITAS Mutua rimborsa le spese legali, elencate nell'art. 4.1 delle Condizioni di assicurazione, e tutela i diritti dell'assicurato con assistenza giudiziale e stragiudiziale, per eventi connessi alla proprietà o all'utilizzo dell'unità da diporto assicurata.

SEZIONE GARANZIE ASSISTENZA

Il contraente può acquistare questa sezione solo assieme alla

sezione Corpi o Responsabilità civile verso terzi.

SEZIONE GARANZIE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

Questa sezione, in alternativa alla sezione Garanzie Corpi, deve sempre essere acquistata.

✓ **Responsabilità civile verso terzi**

La garanzia copre:

- i danni materiali e diretti causati alle cose di terzi in conseguenza di incendio, scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del natante assicurato;

- i danni procurati a persone e a cose di proprietà di terzi a seguito di rovesciamento e/o abbattimento, sia in acqua che a terra su apposito invaso, per cause accidentali ed eventi naturali;

- i danni a persone e a cose di proprietà di terzi per effetto di rotture di passerelle, pescaggine e scalandroni di pertinenza dell'unità da diporto assicurata.

Se è assicurata un'unità da diporto senza motore:

ITAS Mutua tiene indenne l'assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla sua qualità di proprietario o conducente dell'unità da diporto assicurata.

Se è assicurata una deriva o imbarcazione a vela senza motore o con motore ausiliario: la garanzia copre anche i danni provocati a terzi dall'unità da diporto assicurata durante la partecipazione a regate veliche nonché prove ed allenamenti, compresi i viaggi di trasferimento per recarsi nel luogo di regata e/o allenamento.



Che cosa non è assicurato?

SEZIONE GARANZIE CORPI

Sono esclusi dall'assicurazione i danni indiretti, nonché i danni:

- ✗ da dolo o colpa grave;
- ✗ da insufficienza dei sistemi di ormeggio, ancoraggio e protezione; da rimessaggio a terra in luogo non autorizzato;
- ✗ da innavigabilità dell'unità, deficiente manutenzione, usura, corrosione, ossidazione, elettrolisi e osmosi, da parassiti;
- ✗ da navigazione in solitario oltre le 24 ore; da permanenza, non in porto o a terra, senza nessuno a bordo per più di 24 ore;
- ✗ da utilizzo dell'unità per rimorchiare; da trasporto dell'unità per via aerea, marittima o fluviale;
- ✗ da modifiche sostanziali dell'unità o conseguenti all'abbandono dell'unità;
- ✗ da attacchi cibernetici, guerra, guerra civile, insurrezione, da relitti di armi da guerra dispersi o abbandonati;
- ✗ da cattura, arresto, sequestro, detenzione, requisizione, confisca, espropriazione;
- ✗ da radiazioni e radioattività, da combustibile e scorie nucleari, elementi tossici, esplosivi o pericolosi;
- ✗ da utilizzo dell'unità per competizioni motonautiche o

- veliche, compresi allenamenti e prove anche non ufficiali;
- ✘ da uso dell'unità per fini di lucro e per scuola nautica;
- ✘ da furto di oggetti non stabilmente fissati o protetti;
- ✘ ai battelli di servizio trainati a rimorchio; ai motori fuoribordo caduti in mare;
- ✘ da bruciature senza sviluppo di fiamma; da scheggiatura o rigatura di lastre e cristalli; da cuscineria non fissata, cappe e tendalini a causa di evento naturale e da fulmine che non impatta sull'unità.

SEZIONE GARANZIE INFORTUNI

L'assicurazione non è prestata per le persone di età superiore a 80 anni e per chi è affetto da alcolismo e tossicodipendenza.

Sono esclusi gli infortuni causati:

- ✘ dalla conduzione dell'unità da diporto senza abilitazione;
- ✘ da etilismo cronico o intossicazione acuta alla guida dell'unità e da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti e allucinogeni; da malattie mentali, sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi psichiatrici, forme maniaco depressive;
- ✘ da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non rese necessarie dall'infortunio;
- ✘ da delitti dolosi compiuti o tentati;
- ✘ da guerra, insurrezioni, trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo; da sostanze radioattive, biologiche e chimiche non usate per fini pacifici;
- ✘ dalla pratica di canyoning, motonautica, sci nautico, kite – surfing, paracadutismo, e sport estremi;
- ✘ da contagio da virus HIV e da epatite B e C.

SEZIONE GARANZIE TUTELA LEGALE

La garanzia tutela legale è esclusa per:

- ✘ danni da disastro ecologico, atomico e radioattivo, calamità naturali;
- ✘ fatti conseguenti a guerra e simili, a detenzione e impiego di sostanze esplosive e radioattive, terremoto;
- ✘ materia fiscale, tributaria e amministrativa; pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere
- ✘ vertenze su compravendita, locazione e multiproprietà delle unità;
- ✘ sinistri insorti da contratti risolti o in via di risoluzione;
- ✘ controversie su danni derivanti da partecipazione a gare, competizioni sportive e relative prove;
- ✘ vertenze contrattuali con clienti (se non acquistata l'apposita garanzia);
- ✘ fatti dolosi;
- ✘ controversie su brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale;
- ✘ fatti non accidentali relativi all'inquinamento ambientale;
- ✘ conducente non abilitato alla guida o che ha violato gli artt. 53 bis e 53 quater del Codice della nautica da diporto o l'art. 1158 del Codice della navigazione;
- ✘ spese per proposizione di denuncia/ querela e class action;
- ✘ consulenze legali e pareri in genere;
- ✘ controversie tra assicurati diversi dal contraente e con ITAS Mutua.

SEZIONE GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- ✘ a cose a bordo e/o indossate o portate con sé dalle persone trasportate;
- ✘ causati da materie esplosive, corrosive, biologicamente pericolose e causate da materie infiammabili che non siano normale dotazione di bordo dell'unità;

- ✘ da furto e da inquinamento delle acque;
 - ✘ causati da unità a motore durante la navigazione;
- L'assicurazione non è operante:
- ✘ se il conducente non è abilitato alla guida;
 - ✘ durante la scuola guida se l'allievo non è affiancato da istruttore regolarmente abilitato;
 - ✘ durante l'attività idrosportiva;
 - ✘ in caso di natanti con targa prova se la navigazione non rispetta le disposizioni vigenti;
 - ✘ per i terzi trasportati se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti e alla licenza di navigazione;
 - ✘ durante la partecipazione a gare, eventi sportivi e relative prove.

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
- c) il comandante o il conduttore dell'unità da diporto e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui alla lett. a), nonché i dipendenti suoi o dell'assicurato in quanto addetti al servizio dell'unità da diporto.



Ci sono limiti di copertura?

In polizza e nelle Condizioni di Assicurazione sono indicate le franchigie, gli scoperti e i limiti di indennizzo previsti dalle singole garanzie. Di seguito si elencano i principali.

SEZIONE GARANZIE CORPI

! Garanzia Giacenza

Per tutti gli eventi diversi da quelli sotto elencati, ITAS Mutua applica ad ogni sinistro la franchigia fissa prevista in polizza, ad eccezione della perdita totale effettiva, della perdita totale costruttiva e dell'abbandono per i quali non è prevista alcuna franchigia.

- Costi accessori alla riparazione del danno estetico e non funzionale: 20% dell'indennizzo con massimo 2.000 € per sinistro.
- Danni ai cristalli: franchigia indicata in polizza e indennizzo massimo di 3.000 € per periodo assicurativo.
- Danni a attrezzatura da pesca: scoperto del 20% con indennizzo massimo di 2.000 € per periodo assicurativo e 500 € per singola attrezzatura;
- Danni a effetti personali: scoperto del 20% e limite di indennizzo del 5% del valore assicurato con il massimo di 20.000 € per periodo assicurativo e 500 € per singolo effetto.
- Danni a battelli di servizio: franchigia di 300 €.
- Danni a albero, boma, tangone, bompresso, vele, foil e rigging in presenza di alberi in carbonio: scoperto del 20% con il minimo della franchigia indicata in polizza.
- Danni a motori azimutali e loro trasmissioni; motori con elica frontemarcia e loro trasmissioni; dispositivi articolati di trasmissioni di superficie; sistemi di propulsione idrogetto (per imbarcazioni di lunghezza superiore ai 30 piedi) e relativi impianti elettrici e idraulici: scoperto del 30% con il minimo della franchigia indicata in polizza.

! Eventi naturali in Giacenza

Scoperto del 20% con il minimo della franchigia indicata in polizza.

! Garanzia navigazione

- Danni conseguenti all'ostruzione accidentale, alla rottura delle prese a mare, oppure ad allagamenti: scoperto del 20% con il minimo della franchigia indicata in polizza.
- Danni parziali all'apparato motore e all'impianto elettrico: scoperto del 20% con il minimo della franchigia indicata in

polizza.

- Danni a motori azimutali e loro trasmissioni; motori con elica frontemarcia e loro trasmissioni; dispositivi articolati di trasmissioni di superficie; sistemi di propulsione idrogetto (per imbarcazioni di lunghezza superiore ai 30 piedi) e relativi impianti elettrici e idraulici: scoperto del 30% con il minimo della franchigia indicata in polizza.

! **Eventi naturali in navigazione**

Scoperto del 20% con il minimo della franchigia indicata in polizza.

SEZIONE GARANZIE TUTELA LEGALE

! **Tutela legale base:** massimale per sinistro indicato in polizza.

- per spese per l'intervento del consulente tecnico d'ufficio e del perito o consulente tecnico di parte: l'indennizzo è massimo il 50% del massimale.
- per controversie di diritto civile di natura contrattuale con i

fornitori skipper steward e hostess: massimale di 15.000 € per periodo assicurativo.

SEZIONE GARANZIE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

! **Garanzia Responsabilità civile verso terzi:** massimale concordato e indicato in polizza.

Per le unità da diporto con motore: scoperto del 10% con il minimo della franchigia indicata in polizza; per le derive e le unità da diporto senza motore o con motore ausiliario: franchigia indicata in polizza.

Sono risarciti fino a un massimo di 250.000 €:

- i danni da incendio;
- i danni da rovesciamento e abbattimento per cause accidentali ed eventi naturali;
- i danni per effetto di rotture di passarelle, pescaggine e scafandroni.



Dove vale la copertura?

Le garanzie sono operanti entro i seguenti limiti geografici:

- in acqua: nel Mar Mediterraneo fra lo Stretto di Gibilterra, lo Stretto dei Dardanelli e l'imboccatura mediterranea del Canale di Suez, nonché nelle acque interne dei paesi dell'Europa fisica. La garanzia si intende valida, limitatamente alle derive, nelle acque territoriali sia marine che interne dei Paesi dell'Europa fisica.
- a terra: nei paesi bagnati dalle predette acque, sia marine che interne. L'assicurazione è valida anche durante il trasporto via terra e quando l'unità da diporto si trova in cantiere marina in fase di manutenzione, riparazione, rimessaggio, alaggio e varo.

Le garanzie di Assistenza sono valide nei porti ed approdi delle coste del Mar Mediterraneo e nei laghi italiani, ad eccezione della prestazione Invio di personale tecnico di cui all'art 5.1.1 punto 1 valida solo nei laghi italiani, coste italiane e coste francesi della Costa Azzurra da Tolone a Mentone e della Corsica.

Relativamente alla garanzia tutela legale la copertura è valida per i sinistri che insorgano nel Mar Mediterraneo fra lo Stretto di Gibilterra, lo Stretto dei Dardanelli e l'imboccatura mediterranea del Canale di Suez, nonché nelle acque interne dei paesi dell'Europa fisica. La garanzia si intende valida, limitatamente alle derive, nelle acque territoriali sia marine che interne dei Paesi dell'Europa fisica.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio, sull'esistenza di altre polizze a copertura dello stesso e su eventuali sinistri precedenti. Nel corso del contratto devi comunicare i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato e l'eventuale successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. L'inosservanza delle suddette disposizioni può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o la cessazione della polizza.
- In caso di sinistro, avvisare ITAS Mutua o l'Intermediario al quale è assegnata la polizza entro 3 giorni da quando ne hai avuto la possibilità.



Quando e come devo pagare?

Il premio è pagato al rilascio della polizza e può avere frazionamento annuale, semestrale o mensile, a scelta del contraente.

Il premio è comprensivo delle imposte dovute per legge e, ove prevista, della quota del fondo di garanzia.

Il premio deve essere pagato all'intermediario al quale è assegnata la polizza oppure a ITAS Mutua.

I mezzi di pagamento previsti dalla Società sono: assegno bancario o circolare "non trasferibile", bonifico, vaglia postale o similare, carte di credito o pos, servizio SDD – SEPA Direct Debit, nonché denaro contante entro i limiti previsti dalla normativa in vigore. In caso di frazionamento mensile è obbligatorio il pagamento tramite procedura SDD - SEPA Direct Debit.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Il contratto ha validità dalle ore 24 del giorno in cui è effettuato il pagamento del premio, salvo che la polizza stabilisca una data di decorrenza successiva. Il contratto può avere durata annuale o temporanea e può essere stipulato con tacito rinnovo o a scadenza automatica, a scelta del contraente/assicurato. Nel primo caso, in mancanza di disdetta, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un ulteriore anno; nel secondo, il contratto cessa alle ore 24 del giorno della scadenza, senza necessità di disdetta. In caso di mancato pagamento delle rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art. 1901 del Codice civile.



Come posso disdire la polizza?

In caso di contratto annuale a tacito rinnovo è possibile disdire il contratto previa comunicazione, mediante lettera raccomandata A/R o PEC, spedita almeno 30 giorni prima della scadenza. Non sono previsti oneri aggiuntivi.

Assicurazione danni all'unità da diporto
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)



Prodotto: "Nettuno +"

Data di aggiornamento: 01/2026 (ultima versione disponibile)

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

ITAS - Istituto Trentino-Alto Adige Per Assicurazioni, o anche ITAS Mutua, società mutua di assicurazioni (iscritta all'albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00008), capogruppo del Gruppo ITAS Assicurazioni (iscritto all'albo dei gruppi assicurativi al n. 010), con sede legale in Piazza delle Donne Lavoratrici, n. 2, CAP 38122, Trento, Italia; tel. 0461 - 891711; sito internet: www.gruppoitas.it; e-mail: segreteria.dirgen@gruppoitas.it; PEC: itas.mutua@pec-gruppoitas.it.

Con riferimento all'ultimo bilancio di esercizio approvato (31/12/2024), si riportano:

Patrimonio netto: 489 mln di €

Risultato economico di periodo: 12 mln di €

Indice di solvibilità: 257%

I dati essenziali sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa sono pubblicati con la Relazione SFCR Annual disponibile sul sito: <https://www.gruppoitas.it/it/dati-societari/sfcr-unico-di-gruppo>

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

ITAS Mutua indennizza l'assicurato e copre la sua responsabilità civile nei limiti delle somme assicurate e dei massimali indicati in polizza. Ad integrazione di quanto descritto nel DIP Danni, sono previste anche le seguenti coperture per le garanzie acquistate che prevedono il pagamento di un premio aggiuntivo, se non diversamente specificato.

SEZIONE GARANZIE CORPI

Garanzia Giacenza	Se la Garanzia giacenza è acquistata, l'assicurazione prevede anche ulteriori coperture senza pagamento di ulteriori premi, elencate nei seguenti artt. delle Condizioni di assicurazione: 2.1.1 - Spese di salvataggio; 2.1.2 - Spese di rimozione, demolizione e smaltimento; 2.1.3 - Trasferimenti terrestri; 2.1.4 - Rinuncia alla rivalsa.
Danni ai cristalli e fragili in aumento	Il limite di indennizzo previsto per i danni a cristalli e fragili previsto dalla Garanzia giacenza viene aumentato della cifra indicata in polizza. Questa garanzia è acquistabile insieme alla Garanzia giacenza.
Spese di rimozione, demolizione e sgombero in aumento	Ad integrazione del rimborso previsto nella Garanzia giacenza, ITAS Mutua rimborsa un'ulteriore somma, indicata in polizza, per le spese di recupero e rimozione del relitto imposte dalle Autorità e le spese di smaltimento e demolizione dell'unità da diporto a seguito di sinistro. Questa garanzia è acquistabile insieme alla Garanzia giacenza.
Garanzia navigazione	ITAS Mutua, senza il pagamento di ulteriori premi, rinuncia alla rivalsa contro il comandante o il conducente dell'unità da diporto – salvo il caso di dolo - per tutti i rischi coperti dalla Garanzia navigazione.
Attrezzatura da pesca in aumento	Il limite di indennizzo previsto per l'attrezzatura da pesca dalla Garanzia navigazione, viene aumentato della cifra indicata in polizza. Questa garanzia è acquistabile insieme alla Garanzia navigazione.
Regate veliche	La garanzia, acquistabile insieme alla Garanzia navigazione, copre l'unità da diporto durante la partecipazione alle regate veliche, compresi relativi allenamenti e prove.
Scuola vela o guida	La garanzia, acquistabile insieme alla Garanzia navigazione, copre l'unità da diporto anche mentre è adibita a scuola nautica, vela o di guida.
Locazione, noleggio o altri contratti	La garanzia, acquistabile insieme alla Garanzia navigazione, copre l'unità da diporto anche mentre è utilizzata in base a contratto di locazione o noleggio o altro contratto a titolo oneroso, con o senza equipaggio.
Noleggio occasionale	La garanzia, acquistabile insieme alla Garanzia navigazione, copre l'unità da diporto anche mentre è utilizzata durante il noleggio occasionale.

Perdita noli	ITAS Mutua risarcisce all'assicurato, proprietario dell'unità da diporto, la parte di noleggio che non può percepire quando l'unità da diporto subisce un danno indennizzabile ai sensi della Sezione garanzie Corpi e tale da comprometterne l'uso o la navigazione. Questa garanzia è acquistabile insieme alla garanzia Locazione e noleggio o altri contratti o Noleggio occasionale
Danni alle parti pneumatiche	La garanzia, acquistabile insieme alla Garanzia navigazione, copre i danni da urto e/o taglio alle parti pneumatiche dell'unità da diporto.
SEZIONE GARANZIE INFORTUNI	
Search and Rescue	ITAS Mutua rimborsa all'assicurato le spese documentate di ricerca e salvataggio relative all'unità da diporto assicurata. Questa garanzia è acquistabile insieme alla garanzia Invalidità permanente.
SEZIONE GARANZIE TUTELA LEGALE	
Vertenze contrattuali con clienti	ITAS Mutua rimborsa le spese legali per vertenze contrattuali con i clienti, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'assicurato.
Vertenze di lavoro con personale dipendente	ITAS Mutua rimborsa le spese legali per controversie relative a contratti individuali di lavoro, riferite a dipendenti regolarmente assunti.
SEZIONE GARANZIE ASSISTENZA	
Assistenza	ITAS Mutua, tramite la struttura organizzativa dedicata, si impegna ad erogare le seguenti prestazioni: - all'unità da diporto di lunghezza fuori tutto fino ai 24 metri; - alla persona. Sono assicurate le persone che si trovano a bordo dell'imbarcazione, fino al numero massimo di persone trasportabili riportato sui documenti di navigazione. Le prestazioni previste sono elencate agli artt. 5.1.1 e 5.1.2 delle Condizioni di assicurazione.
SEZIONE GARANZIE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	
Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.	



Che cosa NON è assicurato?


Assistenza	Le prestazioni non sono fornite per unità da diporto di lunghezza fuori tutta superiore a 24 metri e nei Paesi che si trovano in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. Le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da: guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo; dolo dell'assicurato; suicidio o tentato suicidio; La garanzia non opera a fronte di: infortuni derivanti da atti di temerarietà, manifestazioni sportive competitive e non competitive e gare; infortuni conseguenti a o derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci e da uso di stupefacenti e allucinogeni; conduzione dell'unità da diporto senza abilitazione.
-------------------	---




Ci sono limiti di copertura?

SEZIONE GARANZIE CORPI (i limiti sotto indicati valgono per periodo assicurativo)	
Spese di rimozione, demolizione e smaltimento	Limite di indennizzo: 30% del valore assicurato con il massimo di 50.000 €
Regate veliche	All'indennizzo è applicato uno scoperto del 25% con il minimo della franchigia indicata in polizza.
Perdita noli	È indennizzata la parte di noleggio che il proprietario dell'unità da diporto non può percepire fino a massimo 2 mesi dall'evento dannoso e nel limite indicato in polizza. All'indennizzo si applica uno scoperto del 20% con il minimo di 2.000 €.
Danni alle parti pneumatiche	All'indennizzo è applicato uno scoperto del 20% con il minimo della franchigia indicata in polizza.
SEZIONE GARANZIE INFORTUNI	
Search and Rescue	5.000 € per tutti gli assicurati

SEZIONE GARANZIE TUTELA LEGALE	
Vertenze di lavoro con personale dipendente	massimo 1 denuncia per periodo assicurativo.
SEZIONE GARANZIE ASSISTENZA	
Prestazioni all'unità da diporto:	<p>Ogni prestazione è garantita per un massimo di tre volte nel corso dell'annualità assicurativa. Le prestazioni sotto indicate prevedono dei massimali per periodo assicurativo.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Invio di personale tecnico: 780 €; - Invio pezzi di ricambio: 520 €; - Invio di documenti in caso di necessità: 30 €; - Recupero imbarcazione in panne: 6.000 €.
Prestazioni alla persona:	<p>Ogni prestazione è garantita per un massimo di tre volte nel corso dell'annualità assicurativa. Le prestazioni sotto indicate prevedono dei massimali per periodo assicurativo.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rientro degli assicurati: 520 €; - Spese portuali e di guardianaggio: 260 €; - Spese di albergo: 80 € a persona e 520 € per periodo assicurativo; - Interprete o legale a disposizione: 520 €
SEZIONE GARANZIE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	
Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.	

 A chi è rivolto questo prodotto?	
<p>Il prodotto è rivolto alle persone fisiche e giuridiche proprietarie di unità da diporto che intendono tutelare il proprio patrimonio per i danni materiali e diretti al natante.</p> <p>Il prodotto è rivolto anche ai proprietari e agli utilizzatori delle unità da diporto che vogliono tutelarsi per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli infortuni durante l'utilizzo dell'unità da diporto; - il rimborso di spese legali per controversie e procedimenti connessi all'utilizzo dell'unità da diporto; - l'assistenza all'unità da diporto; - i danni involontariamente causati a terzi in qualità di proprietario o conducente dell'unità da diporto. 	

 Quali costi devo sostenere?	
I costi di intermediazione, a carico del contraente, sono pari al 21%.	

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	<p>Eventuali disservizi riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri possono essere segnalati per iscritto ai seguenti recapiti: ITAS MUTUA – Servizio Reclami - Piazza delle Donne Lavoratrici, 2 – 38122 Trento, Italia; Fax: 0461 891 840 – e-mail: reclami@gruppoitas.it</p> <p>I reclami devono contenere:</p> <p>a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con recapito telefonico; b) numero della polizza e nominativo del contraente; c) numero dell'eventuale sinistro oggetto del reclamo; d) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; e) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; f) ogni documento utile per descrivere le circostanze.</p> <p>Il Servizio Reclami, svolta la necessaria istruttoria, provvederà a fornire riscontro entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo.</p>
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it .
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione è obbligatoria, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, nelle controversie in materia di contratti assicurativi.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato a ITAS Mutua.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>Arbitrato: le Condizioni di assicurazione regolano le modalità di ricorso a procedure arbitrali, come previsto dal Codice di Procedura Civile (titolo VIII, capo I).</p> <p>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, il reclamante avente il domicilio in Italia, può presentare reclamo all'IVASS, seguendo le indicazioni sopra descritte, o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET, accedendo al sito internet: https://ec.europa.eu/info/fin-net.</p>

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	<p>Al contratto è applicata l'imposta sulle assicurazioni con le seguenti aliquote:</p> <ul style="list-style-type: none">- garanzie Corpi (per le unità da diporto registrate le imposte previste dallo Stato in cui l'imbarcazione risulta registrata, cioè della bandiera)<ul style="list-style-type: none">o per le unità da diporto con motore: 12,50%;o per le unità da diporto senza motore: 7,50%;o per le navi: 0,05%,- garanzie Infortuni: 2,50%;- garanzie Tutela Legale: 21,25%;- garanzia Assistenza: 10%;- garanzie Responsabilità civile verso terzi:<ul style="list-style-type: none">o per le unità senza motore: 7,5%;o per le unità con motore e per le navi: 21,25% più 1% di contributo antiracket.
---	---

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.



NETTUNO +

Condizioni di assicurazione

Edizione 02/2025

Prodotto per l'assicurazione delle unità da diporto - Mod. X7501.0

Queste condizioni di assicurazione sono state redatte secondo le Linee guida "Contratti chiari e comprensibili".

gruppoitas.it



NETTUNO+

Il prodotto è pensato per i proprietari di unità da diporto - persone fisiche o giuridiche - che intendono tutelare il proprio patrimonio per i danni materiali e diretti all'unità e ai proprietari e agli utilizzatori delle unità da diporto che vogliono tutelarsi per:

- gli infortuni durante l'utilizzo dell'unità da diporto;
- il rimborso di spese legali per controversie e procedimenti connessi all'utilizzo dell'unità da diporto;
- l'assistenza all'unità da diporto di lunghezza fuori tutto fino ai 24 metri;
- i danni involontariamente causati a terzi in qualità di proprietario o conducente dell'unità da diporto, ad esclusione dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile verso terzi prevista dall' art 123 del Codice delle Assicurazioni private.

Il prodotto ti permette di assicurare una o più *unità da diporto* che possono essere con o senza motore.

Le garanzie offerte dal contratto sono raggruppate in sezioni in base al tipo di copertura:

- Corpi
- Infortuni
- Tutela legale
- Assistenza
- Responsabilità civile verso terzi.

e puoi scegliere di acquistare:

- solo la sezione Corpi;
- la sezione Corpi assieme ad una o più delle altre sezioni;
- solo la sezione Responsabilità civile verso terzi (per le derive o *unità da diporto* senza motore);
- la sezione Responsabilità civile verso terzi assieme ad una o più delle altre sezioni.

All'interno delle singole sezioni, alcune garanzie possono essere acquistate solo insieme ad altre, come indicato negli articoli relativi alle singole garanzie nelle condizioni di assicurazione che seguono.

Le garanzie acquistate e non acquistate sono esplicitamente riportate in polizza.

All'inizio delle condizioni di assicurazione trovi il glossario, che contiene le definizioni dei termini tecnici utilizzati nelle descrizioni delle garanzie, semplificando quindi la lettura del documento.

Nelle condizioni di assicurazione sono evidenziati in **grassetto** gli aspetti a cui devi prestare particolare attenzione: gli obblighi a carico tuo e dell'assicurato, le nullità, le decadenze, i limiti e le esclusioni. Trovi anche alcuni box di consultazione con la stessa grafica utilizzata nel seguente riquadro:



Che cosa sono i box di consultazione?

I box di consultazione sono degli spazi facilmente individuabili all'interno delle condizioni contrattuali e forniscono chiarimenti su termini o temi specifici, o indicano a chi rivolgersi o come comportarsi in caso di necessità.

Non hanno valore contrattuale ma solo informativo e, per questo, è importante fare sempre riferimento alle condizioni a cui si riferiscono.

Dopo la firma puoi collegarti al sito www.gruppoitas.it o scaricare l'app ITAS sul tuo smartphone, registrarti caricando la polizza e inserendo il codice fiscale, e accedere gratuitamente alla tua area riservata per consultare, rinnovare il contratto e denunciare un *sinistro*.

Indice

Indice	4
Glossario	7
1/ Norme di carattere generale	14
ART. 1.1 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA	14
ART. 1.2 DURATA DEL CONTRATTO E PROROGA DELL'ASSICURAZIONE	14
ART. 1.3 DISDETTA DELL'ASSICURAZIONE	14
ART. 1.4 FACOLTÀ DI RECESSO	14
ART. 1.5 OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE E VALIDITÀ TERRITORIALE	15
ART. 1.6 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO	15
ART. 1.7 AGGRAVAMENTO E DIMINUIZIONE DEL RISCHIO	15
ART. 1.8 TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ DELL'UNITÀ DA DIPORTO	16
ART. 1.9 ALTRE ASSICURAZIONI	16
ART. 1.10 ESONERO DALL'OBBLIGO DI DENUNCIA DI DIFETTI FISICI O MUTILAZIONI RILEVANTI PREESISTENTI	16
ART. 1.11 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE	16
ART. 1.12 ONERI FISCALI	16
ART. 1.13 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE	17
2/ Sezione garanzie corpi	18
ART. 2.1 GARANZIA GIACENZA	18
ART. 2.1.1 SPESE DI SALVATAGGIO	20
ART. 2.1.2 SPESE DI RIMOZIONE, DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO	20
ART. 2.1.3 TRASFERIMENTI TERRESTRI	20
ART. 2.1.4 RINUNCIA ALLA RIVALSA	20
GARANZIE OPZIONALI DELLA GIACENZA	20
ART. 2.1.5 DANNI AI CRISTALLI E FRAGILI IN AUMENTO	20
ART. 2.1.6 SPESE DI RIMOZIONE, DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO IN AUMENTO	21
ART. 2.1.7 MARE E VENTO FORTE IN GIACENZA	21
ART. 2.2 GARANZIA NAVIGAZIONE	21

ART. 2.2.1 MARE E VENTO FORTE IN NAVIGAZIONE	22
GARANZIE OPZIONALI DELLA NAVIGAZIONE	22
ART. 2.2.2 ATTREZZATURA DA PESCA IN AUMENTO	22
ART. 2.2.3 REGATE VELICHE	22
ART. 2.2.4 SCUOLA VELA O GUIDA	23
ART. 2.2.5 LOCAZIONE E NOLEGGIO O ALTRI CONTRATTI	23
ART. 2.2.6 NOLEGGIO OCCASIONALE	23
ART. 2.2.7 PERDITA NOLI	23
ART. 2.2.8 DANNI ALLE PARTI PNEUMATICHE	23
ART. 2.3 ESCLUSIONI	24
ART. 2.4 LIMITI, SCOPERTI E FRANCHIGIE	26

3/ Sezione garanzie infortuni **28**

ART. 3.1.1 INVALIDITÀ PERMANENTE	29
ART. 3.1.2 MORTE	29
ART. 3.1.3 RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO	30
GARANZIA OPZIONALE	31
ART. 3.2 SEARCH AND RESCUE	31
ART. 3.3 ESCLUSIONI	32
LIMITI DI COPERTURA	33
ART. 3.4.1 EVENTI CATASTROFALI	33
ART. 3.4.2 LIMITI, SCOPERTI E FRANCHIGIE	33

4/ Sezione garanzie tutela legale **34**

ART. 4.1 TUTELA LEGALE BASE	34
GARANZIE OPZIONALI	35
ART. 4.2.1 VERTENZE CONTRATTUALI CON CLIENTI	35
ART. 4.2.2 VERTENZE DI LAVORO CON PERSONALE DIPENDENTE	36
ART. 4.3 ESCLUSIONI	37
ART. 4.4.2 LIMITI, SCOPERTI E FRANCHIGIE	38

5/ Sezione garanzie assistenza **39**

ART. 5.1 ASSISTENZA	39
ART. 5.1.1 PRESTAZIONI ALL'UNITA' DA DIPORTO	39
ART. 5.1.2 PRESTAZIONI ALLA PERSONA	41
ART. 5.2 ESCLUSIONI	44
ART. 5.3 LIMITI, SCOPERTI E FRANCHIGIE	45

6/ Sezione garanzie responsabilità civile **47**

ART. 6.1 RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI	47
ART. 6.2 ESCLUSIONI	49
ART. 6.3 LIMITI, SCOPERTI E FRANCHIGIE	50

7/ Cosa fare in caso di sinistro **51**

IN CASO DI SINISTRO RELATIVO ALLA SEZIONE CORPI	
ART 7.1 DENUNCIA DEL SINISTRO E OBBLIGHI DELL'ASSICURATO	51
ART. 7.2 DA CHI VIENE VALUTATO IL DANNO	51
ART. 7.3 DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO	52
ART. 7.4 TERMINI DI INDENNIZZO	52
IN CASO DI SINISTRO RELATIVO ALLA SEZIONE INFORTUNI	
ART. 7.5 DENUNCIA DEL SINISTRO E OBBLIGHI DELL'ASSICURATO	53
ART. 7.6 ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO	53
ART. 7.7 CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ E DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO PER INVALIDITÀ PERMANENTE	54
ART. 7.8 DETERMINAZIONE DELL' INDENNIZZO E PERIZIA CONTRATTUALE	56
IN CASO DI SINISTRO RELATIVO ALLA SEZIONE TUTELA LEGALE	
ART. 7.9 DENUNCIA DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE	57
ART. 7.10 INSORGENZA DEL SINISTRO	57
ART. 7.11 GESTIONE E LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO	57
ART. 7.12 DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO	58
ART. 7.13 RECUPERO DI SOMME	58
IN CASO DI SINISTRO RELATIVO ALLA SEZIONE ASSISTENZA	
ART. 7.14 COME CONTATTARE LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA	58
ART. 7.15 ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA	59
ART. 7.16 DENUNCIA DEL SINISTRO E OBBLIGHI DELL'ASSICURATO	60
ART. 7.17 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI	60
ART. 7.18 TERMINI DI INDENNIZZO	60

Condizioni particolari valesvoli per i Soci - Assicurati dell'ITAS Mutua **61**

ART. 1 COSTITUZIONE E SEDE	61
ART. 5 CONTRIBUTI	61
ART. 9 CONTRIBUTI-COLLETTA	61
ART. 10 AMMISSIONI ALLA SOCIETÀ	62
ART. 11 VINCOLO SOCIALE DEL SOCIO-ASSICURATO	62
ART. 27 RAPPRESENTANZA LEGALE	62

Glossario

I vocaboli elencati nel glossario sono evidenziati nel documento in *corsivo*

A

ABBANDONO

Quando, in conseguenza di un unico *sinistro* si verifica una delle seguenti situazioni:

- a) l'*unità da diporto* è perduta, o è divenuta inabile alla navigazione e non riparabile, ovvero quando mancano sul posto i mezzi di riparazione necessari e l'*unità* non può, nemmeno mediante alleggerimento o rimorchio, recarsi in un porto dove ci siano tali mezzi, né procurarseli facendone richiesta altrove;
- b) l'*unità da diporto* si presume perita;
- c) l'ammontare totale delle spese per la riparazione dei danni materiali subiti dall'*unità da diporto* raggiunge i tre quarti del suo valore assicurabile.

APPARATO MOTORE

Il/i motore/i propulsore/i con il relativo equipaggiamento elettrico ed impianti accessori, il relativo equipaggiamento idraulico ed impianti accessori, il riduttore, l'invertitore, la linea d'asse o il piede poppiere, le eliche, i macchinari e gli impianti per i servizi ausiliari di bordo e l'elica di prua.

ARBITRATO

procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l'insorgenza.

ASSICURATO

il soggetto il cui interesse è protetto dall'*assicurazione*.

ASSICURAZIONE

il contratto di assicurazione o la garanzia prestata con il contratto.

ASSISTENZA GIUDIZIALE

l'attività che viene svolta avanti a un giudice, secondo quanto previsto dall'ordinamento giuridico, per arrivare a una sentenza che decida sul fatto rappresentato dalle Parti in giudizio.

ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE

l'attività svolta al di fuori degli organi giudiziari che precede l'*assistenza giudiziale*.

AVARIA

mancato funzionamento di parti meccaniche, elettromeccaniche, elettroniche o guasto allo *scafo* che impediscono la navigazione o che compromettono la sicurezza dell'*unità da diporto*.

Per la sezione garanzie assistenza: si intende il *sinistro* subito dall'*unità da diporto* per usura, difetto o rottura di sue parti che renda impossibile per l'*assicurato* l'utilizzo dell'*unità da diporto* stessa in condizioni normali.

B

BENEFICIARI

gli eredi dell'*assicurato*, o le altre persone designate dal *contraente*, ai quali ITAS Mutua deve corrispondere la somma assicurata per il caso di morte.

C

CASO ASSICURATIVO

per la sezione garanzie *tutela legale*, il verificarsi del fatto dannoso/ controversia, che coinvolge più *assicurati*, per cui è prestata l'*assicurazione*.

CAUSA ACCIDENTALE

avvenimento la cui causa è violenta, esterna e fortuita.

CONTRAENTE

chi stipula l'*assicurazione*.

CONTRAVVENZIONE

il tipo di reato punito con l'arresto e/o l'ammenda.

CORPI

per la Sezione garanzie corpi fanno parte dell'*unità da diporto* assicurata:

scafo, apparato motore, impianto elettrico, alberi, boma, tangone, manovre fisse e correnti, dotazioni di vele, mobilio fisso, provviste, dotazioni di sicurezza, altre attrezzature e strumenti per la navigazione, nonché da battelli e/o motori fuoribordo di servizio, attrezzatura da pesca ed effetti personali.

COSE

sia gli oggetti materiali sia gli animali.

CRISTALLI

lastre in cristallo, mezzo cristallo, specchio, vetro, plexiglas, materiale plastico rigido, interni ed esterni fissati all'*unità da diporto* o scorrevoli su guide.

CUSCINERIA

insieme di cuscini o singolo cuscino presenti sull'*unità da diporto*.

E

EFFETTI PERSONALI

indumenti, oggetti di uso personale, bauli, valigie e borse, apparecchiature fotografiche e da ripresa, personal computer, tablet, smartphone, attrezzature sportive e da immersione subacquea, biciclette e ciclomotori. I corredi foto-cine-ottici (obiettivi, filtri, lampeggiatori, batterie etc.) sono considerati quali unico oggetto.

ESPLOSIONE

lo sviluppo di gas o di vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.

EQUIPAGGIO

per la Sezione infortuni: tutte le persone imbarcate sull'*unità da diporto* assicurata, **entro il numero fissato dal costruttore e ad esclusione degli operativi.**

EVENTI NATURALI

eventi causati dalla forza della natura senza l'intervento dell'uomo come trombe d'aria, uragani, terremoti, grandine, maremoti, alluvioni, inondazioni, eruzioni vulcaniche ed eventi misurabili con *scala Beaufort* e *scala Douglas*.

F

FRANCHIGIA

parte del danno esclusa dall'*indennizzo*, espressa con un importo fisso.

G

GIACENZA

quando l'*unità da diporto* è inattiva, in acqua o a terra.

I

IMPIANTO ELETTRICO

le batterie, anche al litio, i generatori di corrente elettrica, le macchine e le apparecchiature elettriche e/o elettroniche, i quadri elettrici, i dispositivi di protezione e i cavi elettrici.

INCENDIO

la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e

propagarsi.

INDENNIZZO

la somma dovuta da ITAS Mutua all'*assicurato* in caso di *sinistro*.

INFORTUNIO

Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili.

INNAVIGABILITÀ

l'assenza dei requisiti e della dotazione necessaria per navigare così come disposto dalla normativa vigente.

INVALIDITÀ PERMANENTE

la perdita definitiva della capacità dell'*assicurato* di svolgere un lavoro, indipendentemente dalla sua professione, in misura totale o parziale.

M

MALATTIA IMPROVVISA

alterazione dello stato di salute di acuta insorgenza, non dipendente da *infortunio* e che non è manifestazione di una patologia insorta prima dell'inizio del viaggio.

MOTORE FUORIBORDO

i motori amovibili idonei ad essere applicati di volta in volta a scafi diversi.

N

NOLEGGIO OCCASIONALE

utilizzo dell'*unità da diporto* al fine di lucro secondo quanto disposto dall'art. 49 bis del D. Lgs 18 luglio 2005 n. 171 e successive modifiche e/o integrazioni (Codice della nautica da diporto).

O

OPERATIVI

il personale di bordo con rapporto di lavoro dipendente o con rapporto di collaborazione con armatore o locatario.

ORMEGGIO

porto abituale, marina, cantiere o circolo ove l'*unità da diporto* è ormeggiata, in secco, o staziona abitualmente.

P

PERDITA TOTALE COSTRUTTIVA

quando, in conseguenza di un unico *sinistro*, l'ammontare delle spese per la riparazione dei danni materiali subiti dall'*unità da diporto* raggiunge il valore commerciale dell'*unità da diporto* stessa al momento del *sinistro*.

PERDITA TOTALE EFFETTIVA

quando, a seguito di qualsiasi avvenimento, nello stesso *sinistro* è perduto il corpo dell'*unità da diporto* e le altre parti assicurate esistenti a bordo.

POLIZZA

il documento che prova l'*assicurazione*.

PORTO DI STAZIONAMENTO ABITUALE

porto all'interno del quale si dispone di *ormeggio* di proprietà o in affitto con regolare contratto di durata superiore a 4 mesi.

PREMIO

la somma dovuta dal *contraente* a ITAS Mutua.

PRESTAZIONI

per la sezione garanzie assistenza, le assistenze prestate dalla *struttura organizzativa* agli assicurati.

PERIODO ASSICURATIVO

durata della *polizza* (annua o inferiore all'anno) indipendentemente da eventuali frazionamenti di *premio*.

R

RECESSO

lo scioglimento da parte del *contraente* o di ITAS Mutua del vincolo contrattuale nei casi previsti dalla legge o dal contratto.

REGATE VELICHE

manifestazioni veliche competitive regolate da normativa della F.I.V. (Federazione Italiana Vela), ISAF, Match Race e/o World Sailing rules (Racing Rules of Sailing, Equipment Rules of Sailing and Offshore Special Regulations).

RISARCIMENTO

somma pagata da ITAS Mutua al terzo danneggiato in caso di *sinistro*.

RISCHIO

la probabilità che si verifichi il *sinistro*.

RIVALSA

diritto di ITAS Mutua di recuperare, nei confronti del *contraente*, dell'*assicurato* o di terzi responsabili, l'importo pagato a titolo di *risarcimento* nel caso in cui avrebbe avuto diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione o nel caso di responsabilità di terzi per il sinistro risarcito.

S

SCALA BEAUFORT

scala utilizzata per la misurazione della forza del vento.

SCALA DOUGLAS

scala utilizzata per la misurazione dello stato delle acque in base all'altezza dell'onda significativa.

SCOPERTO

parte del danno non indennizzabile, espressa in valore percentuale.

SCOPPIO

il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad *esplosione*.

SINISTRO

il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'*assicurazione*.

Per la sezione garanzie Assistenza: l'evento che determina la richiesta di assistenza alla *struttura organizzativa* da parte dell'*assicurato*.

SPESE DI GIUSTIZIA

le spese del processo penale che vengono poste a carico dell'imputato in caso di sua condanna.

SPORT NAUTICI

vela, windsurf e immersione con respiratore.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

la struttura di IMA Servizi Scarl costituita da medici, tecnici e operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno che, in virtù di specifica Convenzione, sottoscritta con IMA Italia Assistance S.p.A., provvede per incarico di questa ultima, al contatto telefonico con l'*assicurato*, ed organizza ed eroga le *prestazioni* previste in *polizza*.

T

TRANSAZIONE

l'accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere.

TUTELA LEGALE

l'assicurazione che copre le spese legali e peritali sostenute in difesa dei diritti e interessi dell'*assicurato* ai sensi del D. Lgs. 209/05 artt. 163-164-173 e 174.

U

UNITÀ DA DIPORTO

ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto, come definita dal Codice della nautica da diporto (D.Lgs. n. 171 del 18/07/2005).



Sono **unità da diporto**, per esempio: gommoni, derive, barche a vela con o senza motore, imbarcazioni, navette ad uso ricreativo.

V

VELEGGIATE

manifestazioni veliche regolate da normativa N.I.P.A.M. (Norme per prevenire gli abbordi in mare).

VERTENZA CONTRATTUALE

controversia insorta a seguito del mancato rispetto, da una delle parti, di un obbligo derivante da accordi, patti o contratti.

VIZI OCCULTI

vizi latenti non scopribili mediante l'ordinaria diligenza che compromettono il regolare e buon funzionamento dell'*unità da diporto*.

1/ Norme di carattere generale

ART. 1.1 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'*assicurazione* ha effetto dalle 24 del giorno indicato in *polizza* se il *premio* o la prima rata di *premio* sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'intermediario al quale è assegnata la *polizza* oppure a ITAS Mutua.

Il contraente deve pagare il premio interamente anche se è stato concordato il frazionamento in più rate.

Se il contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle 24 del giorno del pagamento.

Restano valide le successive scadenze stabilite nel contratto e il diritto di ITAS Mutua al pagamento dei premi scaduti come previsto dall'art. 1901 del Codice civile.

ART. 1.2 DURATA DEL CONTRATTO E PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

La durata del contratto è indicata in *polizza*; il contratto può avere durata annuale o inferiore all'anno.

Il contratto può essere stipulato nella forma a tacito rinnovo o a scadenza automatica.

Nel caso di tacito rinnovo, l'assicurazione si rinnova alla scadenza annuale e così successivamente, di anno in anno, salvo il caso di disdetta comunicata da una delle parti ed inviata nelle forme e nei termini di cui all'art. 1.3 - Disdetta dell'assicurazione.

Nel caso di scadenza automatica, il contratto cessa automaticamente alle 24 del giorno di scadenza indicato in *polizza*, senza necessità di disdetta.

ART. 1.3 DISDETTA DELL'ASSICURAZIONE

Entrambe le parti possono disdire il contratto stipulato nella forma a tacito rinnovo inviando una comunicazione, tramite lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC) da spedire almeno 30 giorni prima della scadenza all'intermediario al quale è assegnata la *polizza* o a ITAS Mutua. In caso di disdetta non sono previsti oneri aggiuntivi.

ART. 1.4 FACOLTÀ DI RECESSO

Dopo ogni *sinistro* e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'*indennizzo*, ITAS Mutua e il *contraente* possono recedere dall'*assicurazione* **dandone comunicazione all'altra parte mediante lettera raccomandata A/R o PEC con preavviso di 15 giorni.**

In caso di *recesso* ITAS Mutua entro **15 giorni** dalla data di efficacia del *recesso*, rimborsa la parte di *premio* pagato e non goduto, al netto dell'imposta. Non viene restituito il contributo versato al fondo di garanzia.

ART. 1.5 OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE E VALIDITÀ TERRITORIALE

Le garanzie sono operanti a condizione che l'*unità da diporto* navighi o stazioni entro i seguenti limiti geografici:

- in acqua: nel Mar Mediterraneo fra lo Stretto di Gibilterra, lo Stretto dei Dardanelli e l'imboccatura mediterranea del Canale di Suez, nonché nelle acque interne dei paesi dell'Europa fisica. La garanzia si intende valida, limitatamente alle derive, nelle acque territoriali sia marine che interne dei Paesi dell'Europa fisica.
- a terra: nei paesi bagnati dalle predette acque, sia marine che interne. L'*assicurazione* è valida anche durante il trasporto via terra e quando l'*unità da diporto* si trova in cantiere/marina in fase di manutenzione, riparazione, rimessaggio, alaggio e varo.

Le garanzie di Assistenza sono valide nei porti ed approdi delle coste del Mar Mediterraneo e nei laghi italiani, **ad eccezione della prestazione invio di personale tecnico di cui all'art 5.1.1 punto 1 valida solo** nei laghi italiani, coste italiane e coste francesi della Costa Azzurra da Tolone a Mentone e della Corsica.

Relativamente alla garanzia *tutela legale* la copertura è valida: per i sinistri che insorgano nel Mar Mediterraneo fra lo Stretto di Gibilterra, lo Stretto dei Dardanelli e l'imboccatura mediterranea del Canale di Suez, nonché nelle acque interne dei paesi dell'Europa fisica. La garanzia si intende valida, limitatamente alle derive, nelle acque territoriali sia marine che interne dei Paesi dell'Europa fisica.

ART. 1.6 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Il contraente deve fornire a ITAS Mutua informazioni precise e complete che possono influire sulla valutazione del rischio.

Se non lo fa per dolo o colpa grave su fatti che conosce o potrebbe normalmente conoscere, **il contratto può essere annullato e può perdere il diritto all'indennizzo** (art. 1892 del Codice civile).

Se non lo fa, ma senza dolo o colpa grave o su fatti che non conosceva e che non poteva verificare, **ITAS Mutua può recedere dal contratto** (art. 1893 del Codice civile).

In questi casi ITAS Mutua può trattenerne:

- i premi già incassati;
- il premio per il periodo di assicurazione in corso;
- in caso di dolo o colpa grave, il premio dovuto per il primo anno.

ART. 1.7 AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO

L'assicurato deve avvisare per iscritto ITAS Mutua se nel corso del contratto la situazione considerata al momento della sottoscrizione del contratto stesso si modifica in modo da aumentare o diminuire la probabilità che l'evento dannoso si verifichi, causando un aggravamento o una diminuzione del *rischio*.

In caso di aggravamento del rischio, se l'assicurato non rispetta questo obbligo (previsto dall'art. 1898 del Codice civile) può perdere in tutto o in parte il diritto all'indennizzo. ITAS Mutua, inoltre, può recedere dal contratto e rimborsare all'assicurato la parte di *premio* pagato e non goduto, al netto delle imposte e del fondo di garanzia.

In caso di diminuzione del *rischio*, ITAS Mutua è tenuta a ridurre il *premio* dalla scadenza di *polizza* o, in caso di frazionamento del *premio*, dalle rate successive alla comunicazione del *contraente* o dell'*assicurato* (art. 1897 del Codice civile).

**Esempio di aggravamento del rischio**

Cambio il porto di *ormeggio* abituale dell'*unità da diporto* assicurata scegliendone uno maggiormente esposto agli eventi atmosferici.

Esempio di diminuzione del rischio

Cambio il motore dell'*unità da diporto* assicurata con uno meno potente e con conseguente diminuzione della somma da assicurare.

ART. 1.8**TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ DELL'UNITÀ DA DIPORTO**

In caso di trasferimento di proprietà dell'*unità da diporto*, a qualsiasi titolo, il *contraente* è tenuto a darne comunicazione a ITAS Mutua e l'*assicurazione* cessa dalla data del trasferimento di proprietà, con restituzione del *premio* pagato e non goduto al netto delle imposte e del fondo di garanzia.

In alternativa alla risoluzione del contratto, il trasferimento di proprietà dell'*unità da diporto* può determinare, su richiesta del *contraente* e in accordo con ITAS Mutua, uno dei seguenti effetti:

- sostituzione del contratto per assicurare un'altra *unità da diporto* di proprietà dell'assicurato;
- cessione del contratto all'acquirente dell'*unità da diporto*, con applicazione della tariffa in corso alla data della cessione.

ART. 1.9**ALTRE ASSICURAZIONI**

Come previsto dall'art. 1910 del Codice civile, il *contraente* deve comunicare per iscritto a ITAS Mutua l'esistenza e la successiva stipula di altre assicurazioni per lo stesso *rischio* e sulle stesse cose. In caso di *sinistro* il *contraente* deve dare avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.

Relativamente alle garanzie infortuni, il *contraente* è esonerato dall'obbligo di denunciare eventuali altre assicurazioni stipulate a copertura degli stessi rischi assicurati.

ART. 1.10**ESONERO DALL'OBBLIGO DI DENUNCIA DI DIFETTI FISICI O MUTILAZIONI RILEVANTI PREESISTENTI**

Il *contraente* è esonerato dalla denuncia di difetti fisici o mutilazioni rilevanti degli *assicurati* al momento della stipula del contratto.

ART. 1.11**MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE**

Le eventuali modifiche dell'*assicurazione* devono essere provate per iscritto.

ART. 1.12**ONERI FISCALI**

Gli oneri fiscali relativi all'*assicurazione* sono a carico del *contraente*.

ART. 1.13

RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Questo contratto di *assicurazione* è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

2/ Sezione garanzie corpi

COSA È ASSICURATO

I rischi di questa sezione sono assicurati per le somme indicate in *polizza*, con le limitazioni previste dall'art. 2.4 - Limiti, scoperti e franchigie.

ITAS Mutua applica a ogni sinistro la franchigia fissa prevista in polizza, se non diversamente stabilito nelle condizioni di assicurazione.

La somma assicurata indicata dal *contraente* deve corrispondere al valore commerciale dell'*unità da diporto* e in caso di *sinistro* l'*indennizzo* è soggetto all'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art 1907 del Codice civile nel caso in cui, al momento del *sinistro*, la somma assicurata sia inferiore al valore commerciale.

Quando ITAS Mutua accetta la stima fornita dal *contraente*, e ne dà indicazione in *polizza*, non viene applicata la regola proporzionale al momento del *sinistro*.

ART. 2.1 GARANZIA GIACENZA

ITAS Mutua indennizza i **danni materiali e diretti** all'*unità da diporto* assicurata durante la *giacenza* in acqua o a terra che comportano:

- a) la *perdita totale effettiva*, la *perdita totale costruttiva* e l'*abbandono*, in seguito a *qualsiasi causa accidentale*;
- b) danni parziali allo scafo e alle altre parti dell'*unità da diporto*, in seguito a *qualsiasi causa accidentale*, compresi gli *eventi naturali* ad esclusione degli eventi misurabili con *scala Beaufort* o *scala Douglas* se almeno una delle due scale risulta superiore a 5 e alle condizioni che seguono:
 1. i danni all'*apparato motore* e all'*impianto elettrico* **sono indennizzabili solo se sono conseguenza di incendio, esplosione, scoppio**, fulmine con impatto accertato con l'*unità da diporto*, furto, rapina, pirateria, urto, collisione, incaglio, affondamento, sommersione o allagamento dell'*unità da diporto*; i danni ai motori derivanti da ostruzione delle prese a mare nonché degli scarichi **sono risarciti solo in presenza di traccia accertabile**;
 2. i danni alle parti pneumatiche dei mezzi pneumatici **sono indennizzabili solo se sono conseguenza di incendio, esplosione, scoppio**, fulmine con impatto accertato con l'*unità da diporto*, furto, rapina e pirateria;
 3. i danni alle vele, alle cappe, ai tendalini o similari **sono indennizzabili solo se sono conseguenti a strappo** derivante da rottura meccanica;
 4. i danni ai *cristalli* **sono indennizzabili solo se** non consistono soltanto in scheggiature e rigature **e se i cristalli sono integri ed esenti da difetti al momento della stipula della polizza**. I danni ai *cristalli* e fragili **sono indennizzabili entro il limite massimo di 3.000 euro per periodo assicurativo**.

La copertura è prestata applicando i limiti sotto indicati:

5. i danni causati dalle parti affette da *vizi occulti* **sono indennizzabili con esclusione delle spese**

e degli oneri sostenuti per la sostituzione o riparazione delle parti difettose;

6. i danni agli *effetti personali* sono indennizzabili:
 - se gli oggetti assicurati sono di proprietà del *contraente*, dell'*assicurato* e dei loro familiari e si trovano sull'*unità da diporto* assicurata;
 - in base al valore commerciale degli stessi al momento del *sinistro*, previa deduzione di uno *scoperto* del 20% con il limite massimo di euro 500 per singolo effetto personale e con il limite per *periodo assicurativo* del 5% del valore assicurato per l'*unità da diporto* con il massimo di 20.000 euro.

Sono esclusi dalla copertura: documenti, denaro, titoli di credito, gioielli, oggetti in materiale prezioso, oggetti d'arte e di antiquariato.
7. i costi accessori alla riparazione del danno, come alloggio, varo, sosta, cabine di verniciatura, impalcature, carenaggio ed antivegetativa sono indennizzabili:
 - nel limite della somma assicurata per l'*unità da diporto* e in base alle valutazioni del perito o liquidatore, **se la riparazione si è resa necessaria perché il danno pregiudica la navigabilità dell'*unità da diporto***;
 - nella misura del 20% dell'*indennizzo* con un massimo di 2.000 euro per *sinistro* se il danno è puramente estetico e non funzionale, cioè non pregiudica la navigabilità e permanenza in acqua dell'*unità da diporto*.
8. i danni all'attrezzatura da pesca sono indennizzabili, in base al valore commerciale degli stessi al momento del *sinistro*, previa deduzione di uno *scoperto* del 20% con il limite massimo di 500 euro per singola attrezzatura da pesca e 2.000 euro per *periodo assicurativo*;
9. i danni ai battelli di servizio, compresi i motori fuoribordo dei medesimi, sono indennizzabili previa applicazione di una *franchigia* fissa di 300 euro;
10. i danni da furto totale o parziale di uno o più *motori fuoribordo*, sono indennizzabili previa deduzione di uno *scoperto* del 30% con il minimo della *franchigia* indicata in *polizza*;
11. i danni ad: albero, boma, tangone, bompresso, vele, foil e rigging, **se l'*unità da diporto* è dotata di uno o più alberi in carbonio, sono indennizzabili previa deduzione di uno *scoperto* del 20% con il minimo della *franchigia* indicata in *polizza***, salvo il caso di *regate veliche* nel quale sarà valido quanto indicato nell'art 2.2.3 - Regate veliche;
12. i danni a:
 - motori azimutali e loro trasmissioni,
 - motori con elica frontemarcia e loro trasmissioni,
 - dispositivi articolati di trasmissioni di superficie,
 - sistemi di propulsione idrogetto per imbarcazioni di lunghezza superiore ai 30 piedi,e relativi impianti elettrici e idraulici sono indennizzabili previa deduzione di uno *scoperto* del 30% con il minimo della *franchigia* indicata in *polizza*.

Il *contraente*, alla stipula della *polizza*, deve dichiarare il *porto di stazionamento abituale dell'unità da diporto* assicurata; in caso di variazione deve dare immediato avviso scritto all'intermediario o a ITAS Mutua.



Esempio di evento naturale coperto con la garanzia Giacenza

Mentre sono ormeggiato in porto durante un temporale lo scafo della mia barca viene parzialmente danneggiato urtando la banchina; con questa garanzia sono coperto se la forza del mare o del vento è inferiore a forza 5 della *scala Beaufort* e a forza 5 della *scala Douglas*.

GARANZIE ACCESSORIE ALLA GIACENZA

Le garanzie accessorie che seguono sono sempre operative quando è stata acquistata la garanzia Giacenza (art. 2.1).

ART. 2.1.1 SPESE DI SALVATAGGIO

La garanzia copre le spese **ragionevolmente sostenute** dall'*assicurato* per il salvataggio dell'*unità da diporto* danneggiata e il relativo rimorchio **al più vicino cantiere navale in grado di svolgere le riparazioni**.

ART. 2.1.2 SPESE DI RIMOZIONE, DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO

La garanzia copre le spese di recupero e rimozione del relitto imposti dalle Autorità competenti e le spese di smaltimento e demolizione dell'*unità da diporto* a seguito di *sinistro* **con il limite per periodo assicurativo del 30% del valore assicurato con il massimo di 50.000 euro**.

ART. 2.1.3 TRASFERIMENTI TERRESTRI

La garanzia copre i danni subiti dall'*unità da diporto* durante i trasferimenti a terra - comprese le soste o le giacenze e le operazioni di carico e scarico - effettuati, **nel rispetto della normativa vigente**, per ferrovia o con idoneo autoveicolo/carrello.

Nel caso di *giacenza* a terra dell'*unità da diporto* su carrello staccato dall'autoveicolo, l'*assicurazione* è operante solo in locale chiuso o in area custodita o sottoposta a sorveglianza ininterrotta esercitata a vista nelle immediate vicinanze dell'*unità da diporto*.

ART. 2.1.4 RINUNCIA ALLA RIVALSA

ITAS Mutua rinuncia al diritto di *rivalsa* per danni dovuti ad incendio nei confronti del cantiere, del rimessaggio, della marina e/o circolo nel quale si trova l'*unità da diporto*, **salvo il caso di dolo**.

GARANZIE OPZIONALI DELLA GIACENZA

Le garanzie opzionali che seguono possono essere acquistate solo se è stata acquistata la garanzia Giacenza (art. 2.1), e sono operative solo se acquistate.

ART. 2.1.5 DANNI AI CRISTALLI E FRAGILI IN AUMENTO

Questa garanzia è acquistabile solo insieme alla Garanzia giacenza (art. 2.1).

Il limite di *indennizzo* previsto per i danni a *crystalli* e fragili previsto dall'art 2.1 al punto 10 viene aumentato della cifra indicata in *polizza*.

**Cosa copre questa garanzia:**

Se voglio aumentare il limite di *indennizzo* indicato all'art.2.4 per i danni ai *cristalli* e fragili, con questa garanzia posso farlo.

ART. 2.1.6**SPESE DI RIMOZIONE, DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO IN AUMENTO**

Questa garanzia è acquistabile solo insieme alla Garanzia giacenza (art. 2.1).

Ad integrazione del rimborso previsto per le spese indicate nell'art. 2.1.2, ITAS Mutua rimborsa un'ulteriore somma, indicata in *polizza*, per:

- le spese di recupero e rimozione del relitto imposte dalle Autorità;
- le spese di smaltimento e demolizione dell'*unità da diporto* a seguito di *sinistro*.

ART. 2.1.7**MARE E VENTO FORTE IN GIACENZA**

Questa garanzia è acquistabile solo insieme alla Garanzia giacenza (art. 2.1).

ITAS Mutua indennizza i danni parziali **materiali e diretti** subiti dall'*unità da diporto* assicurata durante la *giacenza* in acqua o a terra per effetto di eventi misurabili con *scala Beaufort* o *scala Douglas* se almeno una delle due scale risulta superiore a 5.

Sono inoltre coperti i danni causati da fulmine anche senza impatto diretto sull'*unità da diporto* assicurata, **se coinvolge una pluralità di attrezzature di bordo**; la garanzia opera in deroga a quanto previsto dalla lettera cc) dell'art. 2.3 - Esclusioni.

I danni parziali sono indennizzati con applicazione dello scoperto del 20% con il minimo della franchigia indicata in polizza e con applicazione del deprezzamento per vetustà determinato dal perito incaricato.

Il *contraente* può acquistare l'opzione Eliminazione scoperto con la quale:

- i danni da fulmine sono indennizzati con l'applicazione solo del deprezzamento per vetustà;
- i danni parziali causati dagli altri eventi coperti da questa garanzia, sono indennizzati con l'applicazione solo di *franchigia* e deprezzamento per vetustà.

ART. 2.2**GARANZIA NAVIGAZIONE**

Questa garanzia è acquistabile solo insieme alla Garanzia giacenza (art. 2.1).

Le coperture previste dalla Garanzia giacenza (art. 2.1), **con le stesse limitazioni di copertura**, sono estese ai danni materiali e diretti subiti dall'*unità da diporto* durante la navigazione e la partecipazione a *veleggiate*.

Sono previsti i seguenti limiti di indennizzo:

- 1) i danni conseguenti all'ostruzione accidentale, alla rottura delle prese a mare o ad allagamenti sono indennizzati con l'applicazione di uno *scoperto* del 20% con il minimo della *franchigia* indicata in *polizza*;

- 2) i danni parziali all'*apparato motore* e all'*impianto elettrico* ed elettronico, comprese le batterie, **sono indennizzati con l'applicazione di uno scoperto del 20% con il minimo della franchigia indicata in polizza e con applicazione del deprezzamento per vetustà** determinato dal perito incaricato.

Il *contraente* può acquistare l'opzione Eliminazione scoperto danni ai motori e *impianto elettrico*, con la quale i danni parziali all'*apparato motore* e all'*impianto elettrico*, sia in navigazione che in *giacenza*, sono indennizzati **con l'applicazione della sola franchigia indicata in polizza**.

- 3) i danni ai motori azimutali e loro trasmissioni, motori con elica frontemarcia e loro trasmissioni, dispositivi articolati di trasmissioni di superficie, sistemi di propulsione idrogetto (solo per imbarcazioni di lunghezza superiore ai 30 piedi), **sono indennizzati con uno scoperto aggiuntivo del 30% con il minimo della franchigia indicata in polizza, anche nel caso in cui il contraente acquista l'opzione Eliminazione scoperto sopra descritta.**

ART. 2.2.1 MARE E VENTO FORTE IN NAVIGAZIONE

Acquistando la Garanzia Navigazione (art. 2.2) si acquista automaticamente anche questa garanzia.

La garanzia copre i danni parziali **materiali e diretti** subiti *dall'unità da diporto* durante la navigazione e la partecipazione a *veleggiate* per effetto di eventi misurabili con *scala Beaufort* o *scala Douglas* se almeno una delle due scale risulta superiore a 5.

Sono inoltre coperti i danni causati da fulmine, anche senza impatto diretto sull'*unità da diporto* assicurata, **se coinvolge una pluralità** di attrezzature di bordo; la garanzia opera in deroga a quanto previsto dalla lettera cc) dell'art. 2.3 - Esclusioni.

I danni parziali sono indennizzati previa applicazione dello scoperto del 20% con il minimo della franchigia di polizza e con applicazione del deprezzamento per vetustà determinato dal perito incaricato.

Il *contraente* può acquistare l'opzione Eliminazione scoperto con la quale:

- i danni da fulmine sono indennizzati con l'applicazione solo del deprezzamento per vetustà;
- i danni parziali causati dagli altri eventi coperti da questa garanzia, sono indennizzati con l'applicazione solo di *franchigia* e deprezzamento per vetustà.

GARANZIE OPZIONALI DELLA NAVIGAZIONE

Le garanzie che seguono possono essere acquistate solo insieme alla garanzia Navigazione (art. 2.2) e sono operative solo se acquistate.

ART. 2.2.2 ATTREZZATURA DA PESCA IN AUMENTO

Il limite di *indennizzo* previsto per l'attrezzatura da pesca dall'art. 2.1 punto 8, viene aumentato della cifra indicata in *polizza*.

ART. 2.2.3 REGATE VELICHE

La garanzia copre l'*unità da diporto* durante la partecipazione alle *regate veliche*, compresi relativi allenamenti e prove.

Sono esclusi dalla garanzia la deformazione e/o la piegatura delle vele.

I danni ad albero, boma, tangone, bompresso, vele, foil e rigging, sono indennizzabili con l'applicazione di uno scoperto del 25% con il minimo della franchigia indicata in polizza.

La garanzia opera a parziale deroga di quanto previsto alla lettera s) dell'art. 2.3 - Esclusioni.

ART. 2.2.4 **SCUOLA VELA O GUIDA**

La garanzia copre l'*unità da diporto* anche mentre è adibita a scuola nautica, vela o di guida **purché sia presente a bordo un istruttore abilitato**.

La garanzia opera in deroga a quanto previsto alla lettera u) dell'art. 2.3 – Esclusioni.

ART. 2.2.5 **LOCAZIONE E NOLEGGIO O ALTRI CONTRATTI**

La garanzia copre l'*unità da diporto* anche mentre è utilizzata in base a contratto di locazione o noleggio o altro contratto a titolo oneroso, con o senza personale di bordo.

La garanzia opera in deroga a quanto previsto alla lettera t) dell'art. 2.3 – Esclusioni.

ART. 2.2.6 **NOLEGGIO OCCASIONALE**

La garanzia copre l'*unità da diporto* anche mentre è utilizzata durante il *noleggio occasionale* e opera a parziale deroga di quanto previsto dalla lettera t) dall'art. 2.3 – Esclusioni.

ART. 2.2.7 **PERDITA NOLI**

Questa garanzia è acquistabile solo insieme alla garanzia Navigazione (2.2) e Locazione e noleggio o altri contratti (art. 2.2.5) o Noleggio occasionale (art. 2.2.6).

ITAS Mutua risarcisce all'*assicurato*, proprietario dell'*unità da diporto*, la parte di noleggio che non può percepire **fino ad un massimo di 2 mesi dall'evento dannoso e nel limite indicato in polizza**, quando l'*unità da diporto* subisce un danno **indennizzabile ai sensi della Sezione garanzie Corpi e tale da comprometterne l'uso o la navigazione**. All'*indennizzo* si applica uno **scoperto del 20%** con il **minimo di 2.000 euro**.

Perché la perdita noli sia indennizzabile è necessario che:

- l'*assicurato* esibisca un contratto di nolo firmato con data antecedente al *sinistro*;
- l'*assicurato* dimostri di aver incassato il deposito dal cliente su conto corrente o carta di credito;
- ci sia un danno corpi indennizzabile ai sensi della presente sezione.

ART. 2.2.8 **DANNI ALLE PARTI PNEUMATICHE**

Questa garanzia è acquistabile solo insieme alla Garanzia navigazione (art. 2.2).

La garanzia copre i danni da urto e/o taglio alle parti pneumatiche dell'*unità da diporto* anche se in *giacenza*.

La copertura è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 20% con il minimo della franchigia indicata in polizza.

La garanzia opera in deroga a quanto previsto dall'art. 2.1 punto 2.

COSA NON È ASSICURATO

ART. 2.3

ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'*assicurazione* i danni indiretti, nonché i danni:

- a) **derivanti da dolo del contraente, dell'assicurato, dei loro familiari, soci o dipendenti, del capitano, del conducente, degli operativi o di qualunque persona alla quale è affidata l'unità da diporto a qualsiasi titolo;**
- b) **derivanti da colpa grave del contraente, dell'assicurato o di qualunque persona alla quale è affidata l'unità da diporto a qualsiasi titolo;** tuttavia, se uno degli stessi è anche conducente o comandante dell'*unità da diporto*, ITAS Mutua risponde limitatamente alla sua colpa nautica (art. 524 Codice della Navigazione), salvo non assurgere a colpa con previsione dell'evento;
- c) **derivanti da insufficienza delle misure e/o dei sistemi di ormeggio, di ancoraggio e di protezione dell'unità da diporto stessa e/o del battello di servizio durante la loro giacenza in acqua o a terra, sia temporanea che stagionale;**
- d) **derivanti da rimessaggio a terra fatto in luogo non autorizzato, non organizzato professionalmente per il ricovero di imbarcazioni e non destinato a tale scopo, ove non trovano ricovero imbarcazioni delle medesime dimensioni; derivanti da alaggio, varo e movimentazioni eseguito da personale non specializzato;**
- e) **derivanti da innavigabilità dell'unità da diporto, deficiente manutenzione, usura, corrosione, ossidazione, fenomeni di elettrolisi e osmosi;**
- f) **derivanti da navigazione in solitario superiore alle 24 ore consecutive;**
- g) **cagionati da tarli, roditori, terecini, insetti e parassiti di ogni genere;**
- h) **derivanti da permanenza dell'unità da diporto non in porto/a terra per più di 24 ore consecutive senza persone a bordo;**
- i) **derivanti da utilizzo dell'unità da diporto per eseguire un'operazione di rimorchio salvo che detta operazione sia effettuata a seguito di un tentativo di salvataggio;**
- j) **derivanti da trasporto dell'unità da diporto per via aerea e/o per via marittima, fluviale con mezzi trainanti quali chiatte e pontoni o trasporto su nave/nave cargo, ad eccezione del trasporto effettuato per salvataggio;**
- k) **derivanti da interventi di notevole rilevanza ed entità e modifiche sostanziali dell'unità da diporto;**
- l) **derivanti da attacchi cibernetici;**
- m) **conseguenziali all'abbandono dell'unità assicurata;**
- n) **conseguenti all'uso, da parte del contraente, dell'assicurato, o del comandante dell'unità da diporto, di sostanze alcoliche, di sostanze stupefacenti e/o psicotrope, di droghe, di farmaci non prescritti da personale medico;**
- o) **derivanti da guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o lotte civili che ne derivino, oppure qualsiasi atto di ostilità da parte di o contro una potenza belligerante;**
- p) **derivanti da cattura, sequestro, arresto, impedimento o detenzione, requisizione, confisca, espropriazione e loro conseguenze od ogni tentativo fatto a tale scopo;**
- q) **derivanti da mine, bombe, siluri e qualunque altro relitto di arma da guerra dispersi o abbandonati;**
- r) **derivanti da radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dall'utilizzazione di combustibili nucleari; elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi; strumenti bellici che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività;**

- s) **derivanti da utilizzo dell'unità da diporto per competizioni motonautiche o veliche riconosciute dalla FIV (Federazione italiana vela), ISAF, Match Race e/o World Sailing rules (RRS, ERS and OSR), compresi i relativi allenamenti e prove anche se non ufficiali, fatto salvo quanto espressamente previsto nell'art. 2.2.3;**
- t) **derivanti da utilizzo dell'unità da diporto per qualsiasi fine di lucro (es. locazione, boat & breakfast, noleggio), anche quando venga usata per noleggio occasionale, fatto salvo quanto espressamente previsto negli artt. 2.2.5 e 2.2.6;**
- u) **derivanti da utilizzo dell'unità da diporto per scuola nautica, vela o di guida, fatto salvo quanto espressamente previsto nell'art. 2.2.4;**
- v) **di furto di gli oggetti assicurati non stabilmente fissati all'unità da diporto, non protetti da adeguato congegno antifurto o non riposti in locali chiusi (a bordo o a terra) quando il furto sia stato commesso senza effrazione o scasso dei mezzi di chiusura o del congegno antifurto (anche semplice lucchetto e catena). L'esclusione non vale per il battello di servizio e per i mezzi di salvataggio quando l'unità da diporto ha persone a bordo;**
- w) **ai battelli di servizio trainati a rimorchio;**
- x) **ai motori fuoribordo caduti in mare, salvo che ciò sia conseguenza di urto, collisione, incaglio ed eventi naturali;**
- y) **da bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma, salvo che derivanti da sviluppo anomalo di campi elettromagnetici.**
- z) **ai cristalli consistenti soltanto in scheggiature, rigature e i danni subiti da lastre che, alla data dell'entrata in vigore della presente polizza, non fossero integre ed esenti da difetti;**
- aa) **subiti da cuscineria, cappe, tendalini o similari per evento naturale. Relativamente alla cuscineria si intendono esclusi tali danni solo se questa non è stabilmente fissata all'unità da diporto.**
- bb) **i danni subiti da fulmine che non impatta direttamente sull'unità da diporto, fatto salvo quanto espressamente previsto negli artt. 2.1.7 e 2.2.1.**

LIMITI DI COPERTURA

ART. 2.4

LIMITI, SCOPERTI E FRANCHIGIE

Articolo	Garanzia	Scoperto in %/ franchigia in euro per ogni sinistro	Limite di <i>indennizzo</i> (euro)
2.1	Garanzia Giacenza		
Punto 4	Danni a <i>cristalli</i> e fragili	<i>franchigia</i> indicata in <i>polizza</i>	3.000 per <i>periodo assicurativo</i>
Punto 6	Danni a <i>effetti personali</i>	20%	5% del valore assicurato con il massimo di 20.000 per <i>periodo assicurativo</i> e di 500 per singolo effetto personale
Punto 7	Costi accessori alla riparazione del danno estetico e non funzionale		20% dell' <i>indennizzo</i> con un massimo di 2.000 per <i>sinistro</i>
Punto 8	Danni a attrezzatura da pesca	20%	2.000 per <i>periodo assicurativo</i> e 500 per singola attrezzatura da pesca
Punto 9	Danni a battelli di servizio	300	
Punto 10	Furto totale o parziale di <i>motori fuoribordo</i>	30% con il minimo della <i>franchigia</i> prevista in <i>polizza</i>	
Punto 11	Danni a ad: albero, boma, tangone, bompreso, vele, foil e rigging in presenza di alberi in carbonio	20% con il minimo della <i>franchigia</i> prevista in <i>polizza</i>	
Punto 12	Danni a: - motori azimutali e loro trasmissioni; - motori con elica frontemarcia e loro trasmissioni; - dispositivi articolati di trasmissioni di superficie; - sistemi di propulsione idrogetto (per imbarcazioni di lunghezza superiore ai 30 piedi) e relativi impianti elettrici e idraulici	<i>Scoperto</i> aggiuntivo del 30% con il minimo della <i>franchigia</i> prevista in <i>polizza</i>	

Articolo	Descrizione	Scoperto in %/ franchigia in euro per ogni sinistro	Limite di <i>indennizzo</i> (euro)
2.1.2	Spese di rimozione, demolizione e smaltimento		30% del valore assicurato con il massimo di 50.000 per <i>periodo assicurativo</i>
2.1.7	Eventi naturali in giacenza	20% con il minimo della <i>franchigia</i> prevista in <i>polizza</i>	
2.2	Garanzia navigazione		
Punto 1	Danni conseguenti all'ostruzione accidentale, alla rottura delle prese a mare, oppure ad allagamenti	20% con il minimo della <i>franchigia</i> prevista in <i>polizza</i>	
Punto 2	Danni parziali all' <i>apparato motore</i> e all'impianto elettrico	20% con il minimo della <i>franchigia</i> prevista in <i>polizza</i>	
Punto 3	Danni a: motori azimutali e loro trasmissioni, motori con elica frontemarcia e loro trasmissioni, dispositivi articolati di trasmissioni di superficie, sistemi di propulsione idrogetto (per imbarcazioni di lunghezza superiore ai 30 piedi) e relativi impianti elettrici e idraulici	30% con il minimo della <i>franchigia</i> prevista in <i>polizza</i>	
2.2.1	Eventi naturali in navigazione	20% con il minimo della <i>franchigia</i> prevista in <i>polizza</i>	
2.2.3	Regate veliche Per danni ad albero, boma, tangone, bompresso, vele, foil e rigging	25% con il minimo della <i>franchigia</i> prevista in <i>polizza</i>	
2.2.7	Perdita noli	20% con il minimo di 2.000	indicato in <i>polizza</i>
2.2.8	Danni alle parti pneumatiche	20% con il minimo della <i>franchigia</i> prevista in <i>polizza</i>	

3/ Sezione garanzie infortuni

COSA È ASSICURATO

L'assicurazione vale per gli infortuni subiti dagli assicurati:

- durante l'utilizzo dell'*unità da diporto* identificata in *polizza*;
- quando si trovano nelle vicinanze della stessa sia in acqua che a terra per piccoli lavori di manutenzione;
- durante l'utilizzo del tender **entro le 5 miglia** dall'*unità da diporto*;
- durante la partecipazione a manifestazioni veliche e *regate veliche*;
- durante la pratica di *sport nautici*, **ad esclusione di quelli riportati nell'art. 3.3 lettera j.**

Le garanzie sono acquistabili per:

- *equipaggio*;
- *operativi*.

Quando le garanzie sono state acquistate, in *polizza* sono indicati il numero di assicurati e le somme assicurate per ciascuna delle due categorie.

Sono compresi anche gli infortuni causati da:

- asfissia non di origine morbosa;
- avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
- annegamento;
- assideramento o congelamento;
- folgorazione;
- colpi di sole o di calore;
- morsi di animali, punture di insetti o aracnidi e malattie conseguenti;
- imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
- malore o alterazione di coscienza, **salvo che il malore o l'alterata coscienza siano conseguenza di alcolismo e tossicodipendenza**;
- colpa grave dell'assicurato, del *contraente* e del *beneficiario*, a parziale deroga dell'art. 1900 del Codice civile;
- tumulti popolari o atti di terrorismo ai quali l'assicurato non abbia partecipato, a parziale deroga dell'art. 1912 del Codice civile;
- eruzioni vulcaniche, alluvioni e inondazioni e, a parziale deroga dell'art. 1912 del Codice civile, da movimenti tellurici;
- guerra, guerra civile, insurrezione o lotta armata, che l'assicurato subisce fuori dal territorio della Repubblica Italiana, **a condizione che l'assicurato già si trovasse nella nazione nel quale insorge la guerra o l'insurrezione**. La copertura opera a parziale deroga dell'art. 1912 del Codice civile e per **un massimo di 14 giorni** dall'insorgere di tali eventi;
- conseguenze di infezioni contratte a seguito di infortunio, **purché il germe infettivo si sia introdotto nell'organismo al momento del verificarsi di una lesione esterna traumatica. È escluso il contagio da virus HIV e da epatite B e C.**

ART. 3.1.1 INVALIDITÀ PERMANENTE

ITAS Mutua liquida un *indennizzo* per l'*infortunio* che ha come conseguenza un'*invalidità permanente di grado superiore al 4% e che si verifica entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto*.

L'*indennizzo* viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di *invalidità permanente*, che va accertata facendo riferimento alle percentuali indicate nella tabella ANIA- riportata nell'art. 7.7 - Criteri di indennizzabilità e determinazione dell'*indennizzo per invalidità permanente*, all'interno della sezione "Cosa fare in caso di *sinistro*".

Quando l'*infortunio* ha come conseguenza un'*invalidità permanente*:

- superiore al 20% della totale, la *franchigia* non si applica;
- superiore al 60% della totale, ITAS Mutua indennizza l'intera somma assicurata.



Esempi:

Dopo un infortunio durante la navigazione sull'*unità da diporto* assicurata, a un membro dell'*equipaggio*, assicurato per la sezione garanzie Infortuni, viene accertata un'*invalidità permanente del 4%*.

Non gli spetta alcun *indennizzo* perché l'*invalidità permanente* non è superiore al 4%.

Dopo un infortunio durante la manutenzione a terra dell'*unità da diporto* assicurata, a un membro dell'*equipaggio*, assicurato per la sezione garanzie Infortuni, viene accertata un'*invalidità permanente del 30%*.

La somma assicurata per *invalidità permanente* è 100.000 euro.

Come viene calcolato l'*indennizzo*?

si applicherà il seguente calcolo: $100.000 * 30/100 = 30.000$ euro.

Sopra il 20% di *invalidità permanente* non sono applicate franchigie.

Dopo un infortunio durante la navigazione sull'*unità da diporto* assicurata, a un trasportato, assicurato per la sezione garanzie Infortuni, viene accertata un'*invalidità permanente del 70%*.

La somma assicurata per *invalidità permanente* è 100.000 euro.

L'*indennizzo* è pari a 100.000 euro.

Sopra il 60% di *invalidità permanente* è indennizzata l'intera somma assicurata.

GARANZIE ACCESSORIE

Le garanzie che seguono sono sempre operative quando è stata acquistata la garanzia *Invalidità permanente* (art. 3.1.1)

ART. 3.1.2 MORTE

ITAS Mutua corrisponde la somma assicurata ai *beneficiari* quando l'*infortunio* ha come conseguenza la morte dell'*assicurato*, **avvenuta entro due anni dall'*infortunio* stesso**.

Questo *indennizzo* **non è cumulabile** con quello per *invalidità permanente*; se, dopo il pagamento di un *indennizzo per invalidità permanente*, l'*assicurato* muore a causa dello stesso *infortunio*, e se l'*indennizzo* previsto per la morte è superiore a quello già versato per *invalidità permanente*, ITAS Mutua **corrisponde ai *beneficiari* la differenza tra i due indennizzi**.

Se l'*assicurato* scompare a seguito di *infortunio* e viene dichiarata la morte presunta, in applicazione dell'art. 60, comma 3) del Codice civile, e l'Autorità giudiziaria la registra negli atti dello stato civile, ai sensi dell'art. 211 del Codice della navigazione, **ITAS Mutua** liquida un *indennizzo* per il caso di morte. Se dopo il pagamento dell'*indennizzo*, si dimostra che l'*assicurato* è ancora in vita, **ITAS Mutua ha diritto alla restituzione dell'*indennizzo*.**

In caso di *infortunio* che non comporta la morte dell'*assicurato*, ma un suo stato di coma riconosciuto dai sanitari **con Glasgow Coma Scale inferiore a 5**, ITAS Mutua liquiderà un *indennizzo* pari alla somma assicurata per il caso di morte trascorsi 5 mesi dall'*infortunio*.

ART. 3.1.3

RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO

Agli assicurati che hanno subito un infortunio **che ha avuto come conseguenza diretta l'*invalidità permanente di grado superiore al 4% indennizzata ai sensi di questa polizza***, ITAS Mutua rimborsa, nel limite della somma assicurata per questa garanzia e valida per tutti gli assicurati, le spese mediche sostenute per:

- rette di degenza, assistenza medica, cure, medicinali ed esami relativi al periodo di ricovero;
- interventi chirurgici e onorari del chirurgo, dell'anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento, diritti di sala operatoria e materiale di intervento, compresi gli apparecchi terapeutici e le endoprotesi applicati durante l'intervento;
- visite specialistiche e accertamenti medici, compresi gli onorari medici e i presidi medici per medicazione ed accertamenti diagnostici conseguenti all'*infortunio* se effettuati entro un anno dalla data dell'*infortunio*;
- trattamenti di terapia riabilitativa e fisioterapia a seguito dell'*infortunio*, **se eseguiti da medici/paramedici che esercitano la professione sanitaria secondo la normativa in vigore e se effettuati entro un anno dalla data dell'*infortunio*, nel limite del massimale assicurato e comunque per un importo non superiore a 2.500 euro;**
- acquisto e noleggio di apparecchiature protesiche, terapeutiche o ortopediche, carrozzelle e stampelle **entro il limite di 1.000 euro.**

Sono, inoltre, rimborsate le spese dentarie per patologie di natura post traumatica **che abbiano interessato denti sani o denti che non necessitavano di cure conservative al momento del *sinistro*, entro il limite di 1.000 euro.**

Il rimborso è effettuato **a cura ultimata, dopo aver presentato gli originali delle fatture, distinte o ricevute pagate.**



A chi spetta il rimborso delle spese mediche da infortunio

Sei un membro dell'*equipaggio* assicurato per gli infortuni durante l'utilizzo dell'*unità da diporto* assicurata.

Durante la navigazione cadi e ti infortuni, a seguito dell'*infortunio* ti sottoponi a fisioterapia.

Se l'esito dell'*infortunio* è un'*invalidità permanente* accertata di grado superiore al 4% per la quale sei stato indennizzato, finita la fisioterapia puoi anche chiedere il rimborso delle fatture fino ad un massimo di 2.500 euro (l'importo potrebbe essere inferiore se la garanzia rimborso spese mediche da infortunio ha una somma assicurata di 2.500 euro all'anno e anche altri assicurati hanno avuto sinistri nella stessa annualità assicurativa).

GARANZIA OPZIONALE

Questa garanzia è operativa solo se è stata acquistata insieme alla garanzia Invalidità permanente (art. 3.1.1)

ART. 3.2

SEARCH AND RESCUE

ITAS Mutua rimborsa all'*assicurato*, fino ad un massimo di 5.000 euro per *periodo assicurativo*, le spese **documentate** di ricerca e salvataggio relative alle persone a bordo dell'*unità da diporto* assicurata.

In caso di morte dell'*assicurato* o dei membri dell'*equipaggio/operativi* assicurati per la garanzia Invalidità permanente (art. 3.1.1) sono comprese nel massimale le spese **documentate** di rimpatrio delle salme.

La copertura è operativa nell'ambito della validità territoriale di navigazione prevista dall'art. 1.5 – Operatività dell'assicurazione e validità territoriale.

COSA NON È ASSICURATO

ART. 3.3

ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'*assicurazione* gli infortuni causati:

- a) dalla conduzione dell'*unità da diporto*, se il conducente è privo dell'*abilitazione necessaria* salvo il caso di guida con patente scaduta se al momento del *sinistro* l'assicurato ha i requisiti per il rinnovo;
- b) da stato di etilismo cronico o da intossicazione acuta con valori di alcolemia superiori a 1g/L se l'assicurato si trova alla guida dell'*unità da diporto*;
- c) da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti e allucinogeni in genere, comprovati da analisi del sangue;
- d) da malattie mentali, sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi psichiatrici in genere, forme maniaco depressive;
- e) da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non rese necessarie dall'*infortunio*;
- f) da delitti dolosi compiuti o tentati dall'assicurato;
- g) da guerra e insurrezioni, salvo quanto previsto per gli infortuni determinati da guerra e insurrezione nel capitolo "Cosa è assicurato";
- h) da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X);
- i) da sostanze radioattive, biologiche e chimiche quando non utilizzate per fini pacifici;
- j) dalla pratica dei seguenti sport: canyoning, motonautica, sci nautico, kite-surfing, paracadutismo e dalla pratica di sport estremi in genere.

ITAS Mutua non presta l'*assicurazione* per soggetti affetti da alcolismo e tossicodipendenza.

Il manifestarsi nell'assicurato di una o più di queste patologie durante il periodo di copertura, costituisce per ITAS Mutua aggravamento di *rischio* per il quale non avrebbe consentito l'*assicurazione* ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell'assicurato: si applica, in questo caso, la disciplina prevista da tale articolo di legge, ovvero l'assicurato perde il diritto all'indennizzo e ITAS Mutua può recedere dal contratto. In caso di cessazione dell'*assicurazione* in corso, ITAS Mutua rimborsa all'assicurato la parte di *premio* pagata e non goduta al netto delle imposte e del fondo di garanzia.

Le garanzie infortuni non sono prestate per persone di età superiore a 80 anni.

Tuttavia, per le persone che raggiungono l'età di 80 anni durante il periodo di *assicurazione*, la copertura mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del *premio*.

LIMITI DI COPERTURA

ART. 3.4.1 EVENTI CATASTROFALI

Per gli infortuni accaduti a seguito di un unico evento catastrofe, **ITAS Mutua indennizza al massimo 2.000.000 di euro indipendentemente dall'ammontare degli indennizzi dovuti per ogni assicurato coinvolto.**

Quando il totale degli indennizzi dovuti supera la somma di 2.000.000 di euro, l'*indennizzo* spettante a ciascun *assicurato* è ridotto in proporzione al rapporto tra il limite indicato e il totale degli indennizzi dovuti.

ART. 3.4.2 LIMITI, SCOPERTI E FRANCHIGIE

Art	Garanzia	Franchigia per ogni sinistro
3.1.1	Invalità permanente da infortunio	Quando l' <i>infortunio</i> ha come conseguenza un' <i>invalidità permanente</i> definitiva parziale, l' <i>indennizzo</i> viene liquidato solo se di grado superiore al 4% dell'invalidità totale. La <i>franchigia</i> non si applica nel caso di <i>invalidità permanente</i> superiore al 20% della totale. Quando l' <i>invalidità permanente</i> è superiore al 60% viene indennizzato il 100% della somma assicurata.

Art	Garanzia	Limite di <i>indennizzo</i> (euro)
3.1.3	Rimborso spese mediche da infortunio	Indicato in <i>polizza</i> (unica somma valida per tutti gli assicurati indennizzati per infortunio con esiti di invalidità permanente superiore al 4% e per tutte le spese mediche previste dalla garanzia)
3.2	Search and rescue	5.000 per tutti gli assicurati e per periodo assicurativo
3.4.1	Eventi catastrofici	2.000.000

4/ Sezione garanzie tutela legale

Ai fini della operatività della garanzia di *tutela legale*, il *sinistro* deve essere insorto:

- a partire dalle ore 24 del giorno di stipulazione del contratto, se si tratta di controversia relativa a *risarcimento* di danni extracontrattuali o di procedimento penale;
- trascorsi almeno 90 giorni dalla stipulazione del contratto negli altri casi; la carenza non viene applicata in caso di sostituzione di contratto ITAS purché in continuità ed esclusivamente per le medesime garanzie già coperte dalla precedente *polizza*.

Se il comportamento contestato è continuato, si prende in considerazione la prima violazione.

La garanzia di *tutela legale*:

- è estesa ai *sinistri* insorti nel periodo contrattuale, ma che si sono manifestati e sono stati denunciati entro 24 mesi dalla cessazione del contratto;
- opera anche prima della notifica all'*assicurato* dell'informazione di garanzia, nei casi di presentazione spontanea (art. 374 del Codice di Procedura Penale), di invito a presentarsi (art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di accompagnamento coattivo (art. 376 del Codice di Procedura Penale);
- qualora nel periodo precedente alla data della stipula del contratto sia stata operante a favore dell'*assicurato* altra *polizza* di *tutela legale*, opera in secondo *rischio* rispetto al periodo di doppia copertura assicurativa;
- è prestata solo a favore del *contraente* in caso di vertenza tra più assicurati nell'ambito dello stesso contratto.

COSA È ASSICURATO

ART. 4.1

TUTELA LEGALE BASE

Le garanzie operano a favore del *contraente*, proprietario dell'*unità da diporto* indicata in *polizza*, del conducente e dei trasportati della stessa, per eventi connessi alla proprietà o all'utilizzo dell'*unità da diporto* assicurata e prevede il rimborso, **entro il massimale per *sinistro* indicato in *polizza***, delle seguenti spese:

- per l'intervento di un solo legale incaricato della gestione del *sinistro*, anche quando la vertenza viene trattata davanti ad un organismo di mediazione, compresa la procedura di negoziazione assistita;
- per l'intervento del consulente tecnico d'ufficio e di un solo perito o consulente tecnico di parte **purché scelto in accordo con ITAS Mutua. Tali spese sono riconosciute dall'*assicurazione* con un limite del 50% del massimale indicato in *polizza***;
- di giustizia;
- relative al legale di controparte, **nel caso di soccombenza per condanna dell'*assicurato***;

- di **transazione autorizzata da ITAS Mutua**;
- per accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei *sinistri*;
- per indagini per la ricerca di prove a difesa, **nei procedimenti penali**;
- degli arbitri e del legale intervenuti, se una controversia che rientra in garanzia deve essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
- per le indennità a carico dell'*assicurato*, spettanti all'organismo di mediazione, **per controversie che prevedono la mediazione civile obbligatoria**;
- processuali **nel processo penale**;
- per il contributo unificato e per le spese degli atti giudiziari, **se non pagati dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima**;
- per la domiciliazione, **esclusa ogni duplicazione di onorari e l'indennità di trasferta**, nel caso in cui l'eventuale fase giudiziale si radicasse presso un organo giudiziario con sede fuori dal distretto cui è assegnato il legale incaricato;
- per la registrazione degli atti giudiziari.

La garanzia è prestata a tutela dei diritti dell'*assicurato*, con *assistenza giudiziale e assistenza stragiudiziale*, per eventi connessi alla proprietà o all'utilizzo del natante indicato in *polizza* ed è operante per:

1. sostenere le domande di *risarcimento* di danni a persone e/o a cose subiti per fatto illecito di terzi qualora il **valore in lite sia superiore a 1.500 euro**;
2. la difesa in procedimenti penali per delitto colposo o per *contravvenzione*, anche in caso di patteggiamento obblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto;
3. ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente **adottato in conseguenza diretta ed esclusiva di un evento della navigazione che abbia provocato morte o lesioni a persone**;
4. istanza per ottenere il dissequestro del natante coinvolto in un incidente con terzi;
5. opposizione alle sanzioni amministrative **quando l'applicazione di detta sanzione abbia influenza sulla dinamica del *sinistro* e sull'attribuzione della responsabilità**;
6. sostenere e difendersi in procedimenti civili di natura contrattuale **con: skipper, steward e hostess, per i quali il valore in lite sia superiore a 5.000 euro e che si verifichino in Italia e nelle acque del Mar Mediterraneo. Questa copertura è prestata con il limite di 15.000 euro per periodo assicurativo.**

GARANZIE OPZIONALI

Le garanzie che seguono sono operative solo se acquistate insieme alla garanzia Tutela legale (art. 4.1)

ART. 4.2.1

VERTENZE CONTRATTUALI CON CLIENTI

La garanzia copre le vertenze contrattuali con i clienti relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'*assicurato*, compreso il recupero di crediti, che insorgano e debbano essere processualmente trattate ed eseguite in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino o in un Paese dell'Unione Europea ed inoltre nel Liechtenstein, Principato di Monaco e Svizzera.

ITAS Mutua, accertata la regolarità della denuncia del *caso assicurativo* e, nel caso di recupero crediti, verificata l'oggettiva possibilità di recupero, provvederà alla gestione del *sinistro*.

La garanzia vale per le spese legali relative all'intervento di ITAS Mutua, **direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati con il limite di 1 denuncia per periodo assicurativo ed è operativa purché il valore in lite sia superiore a 5.000 euro ed entro il massimale di 10.000 euro per periodo assicurativo.**

ART. 4.2.2 VERTENZE DI LAVORO CON PERSONALE DIPENDENTE

La garanzia copre il *contraente* nelle vertenze di diritto civile di natura contrattuale per inadempienze, proprie o di controparte; sono comprese in garanzia le controversie relative a contratti individuali di lavoro, riferite a dipendenti regolarmente assunti.

La garanzia è operativa purché il valore in lite sia superiore a 5.000 euro ed entro il massimale di 15.000 euro per *periodo assicurativo*.

COSA NON È ASSICURATO

ART. 4.3

ESCLUSIONI

La garanzia *tutela legale* è esclusa per:

- a) danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo, eventi per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale;
- b) fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze esplosive o radioattive;
- c) materia fiscale/tributaria e materia amministrativa, fatto salvo quanto espressamente previsto nell'art. 4.1;
- d) vertenze riguardanti contratti di compravendita, locazione e multiproprietà di *unità da diporto*;
- e) i sinistri insorti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipula del contratto, siano già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modifica siano già state chieste da una delle parti;
- f) controversie che hanno per oggetto danni che derivano dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove;
- g) vertenze contrattuali con i clienti, fatto salvo quanto espressamente previsto nell'art. 4.2.1;
- h) controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale;
- i) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- j) fatti dolosi dell'assicurato;
- k) fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- l) conducente non in possesso dei requisiti o non abilitato alla guida in base a quanto previsto dalla legislazione vigente;
- m) conducente che ha violato la normativa:
 - relativa al divieto di guida in stato di ebbrezza di cui all'art. l'articolo 53-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
 - relativa al divieto di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti di cui all'art. 53-quater del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
 - prevista dall'art. 1158 codice della navigazione (Omissione di assistenza a navi o persone in pericolo);
- n) le spese derivanti per la proposizione di atti di querela/denuncia;
- o) le consulenze legali e pareri in genere;
- p) le azioni di classe (cd. "class action");
- q) controversie tra assicurati diversi dal contraente;
- r) controversie con ITAS Mutua.

LIMITI DI COPERTURA

ART. 4.4.2 LIMITI, SCOPERTI E FRANCHIGIE

Art	Titolo	Limite di <i>indennizzo</i> (euro)
4.1	<i>Tutela legale</i> base	Massimale indicato in <i>polizza</i>
	Per spese per l'intervento del consulente tecnico d'ufficio e del perito o consulente tecnico di parte	50% del massimale per <i>Tutela legale</i>
Punto 6	Controversie di diritto civile di natura contrattuale con skipper steward e hostess.	Massimale di 15.000 euro per <i>periodo assicurativo</i>
4.2.2	Vertenze di lavoro con personale dipendente	1 denuncia per <i>periodo assicurativo</i>

5/ Sezione garanzie assistenza

COSA È ASSICURATO

ART. 5.1 ASSISTENZA

ITAS Mutua, tramite la *struttura organizzativa* dedicata, si impegna ad erogare le seguenti *prestazioni*:

- all'*unità da diporto di lunghezza fuori tutto fino ai 24 metri*;
- alla persona. Sono assicurate le persone che si trovano a bordo dell'imbarcazione, **fino al numero massimo di persone trasportabili riportato sui documenti di navigazione**.

Ogni prestazione è garantita per un massimo di tre volte nel corso dell'annualità assicurativa, con le limitazioni previste dall'art. 5.3 - Limiti e condizioni operative.

ART. 5.1.1 PRESTAZIONI ALL'UNITA' DA DIPORTO

1) INVIO DI PERSONALE TECNICO

Quando l'*unità da diporto* assicurata risulta immobilizzata a seguito di *avaria* durante la navigazione, confermata da consulto tecnico telefonico con la *struttura organizzativa*, e sia necessario l'intervento di personale tecnico specializzato **non reperibile sul posto entro 48 ore**, la *struttura organizzativa* invia sul posto personale tecnico qualificato con il mezzo più rapido disponibile.

Il contraente/assicurato è tenuto a informare il tecnico inviato di eventuali modifiche apportate all'*unità da diporto* rispetto alla scheda tecnica della stessa.

Sono a carico di ITAS Mutua, **fino a 780 euro per periodo assicurativo**, le spese di viaggio di andata e ritorno, vitto, alloggio e retribuzione delle ore di viaggio del personale tecnico inviato.

Sono a carico dell'assicurato i costi della retribuzione delle ore di manodopera necessarie per effettuare la riparazione sul posto e dei materiali d'uso e consumo impiegati, dei pezzi di ricambio e degli accessori, che l'assicurato dovrà saldare direttamente al tecnico.

2) INVIO PEZZI DI RICAMBIO

Quando, a seguito di *avaria dell'unità da diporto durante* la navigazione, la *struttura organizzativa* ritiene **necessari pezzi di ricambio per riparare** l'apparato di propulsione o la timoneria dell'*unità* ai fini della navigazione **e questi pezzi di ricambio non sono reperibili sul posto**, la *struttura organizzativa* li invia con il mezzo più rapido, nel rispetto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio in particolare.

La *struttura organizzativa* predispone l'invio **solo dopo aver ottenuto dall'assicurato sufficienti garanzie di restituzione del valore dei pezzi di ricambio.**

Sono esclusi dalla prestazione pezzi di ricambio di cui la casa costruttrice abbia cessato la fabbricazione o che richiedano l'impiego di mezzi di trasporto eccezionali.

ITAS Mutua non è responsabile di eventuali ritardi dovuti alla momentanea irreperibilità dei pezzi richiesti presso i concessionari italiani.

Sono a carico di ITAS Mutua le spese di **spedizione fino a 520 euro per periodo assicurativo.**

Sono a carico dell'assicurato il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali.

3) INVIO DOCUMENTI IN CASO DI NECESSITÀ

Quando il *contraente* o le persone che si trovano a bordo durante la navigazione hanno la necessità di ricevere documenti relativi all'*unità da diporto* e/o i documenti personali, la *struttura organizzativa*, **valutata l'effettiva necessità**, provvede a prelevarli presso l'indirizzo comunicato dal *contraente/assicurato* e a recapitarglieli.

Sono a carico di ITAS Mutua le spese d'invio **fino ad un massimo di 30 euro per periodo assicurativo.**

La prestazione non è operante se le indicazioni fornite dal *contraente/assicurato* per prelevare i documenti comportano la violazione delle leggi vigenti.

4) RICERCA DI UNO SKIPPER E/O DI UN'EQUIPAGGIO

Quando:

- a) a seguito di *avaria*, l'*unità da diporto* resta immobilizzata per la riparazione per più di 8 giorni dalla segnalazione alla *struttura organizzativa* ed il *contraente/assicurato* non può attendere sul posto che la riparazione sia ultimata;
- b) in seguito a furto l'*unità da diporto* viene ritrovata dopo il rientro del *contraente/assicurato*;
- c) il *contraente/assicurato* non è abilitato a condurre l'*unità da diporto* e lo skipper è impossibilitato a farlo a causa di malattia o *infortunio*;

la *struttura organizzativa*, contattata dall'*assicurato* che deve fornire luogo in cui si trova l'unità e motivo della richiesta, provvede a trovare e inviare sul posto uno skipper e/o un *equipaggio*, in treno o aereo, a seconda delle disponibilità.

Sono a carico di ITAS Mutua i costi sostenuti per la ricerca del personale.

Sono a carico dell'assicurato:

- **le spese di viaggio dello skipper e dell'eventuale *equipaggio* per raggiungere l'*unità da diporto*;**
- **il vitto a bordo e la retribuzione di skipper ed *equipaggio*;**
- **le spese del carburante necessarie per effettuare la riconsegna dell'*unità da diporto*.**

Il *contraente* deve lasciare sull'*unità da diporto* le istruzioni per l'utilizzo degli strumenti e dei comandi di bordo, e i documenti dell'*unità da diporto*.

5) ORGANIZZAZIONE DEL TRASPORTO DELL'IMBARCAZIONE VIA TERRA

Quando il *contraente/assicurato* ha necessità di trasportare la propria *unità da diporto* via terra, la *struttura organizzativa*, contattata dall'*assicurato* e ricevute le informazioni relative al luogo in cui si trova l'unità e le ragioni della richiesta, ne organizzerà il trasporto richiesto fino al punto indicato dal *contraente/assicurato*.

Sono a carico del *contraente/assicurato* i costi del trasporto.

6) RECUPERO IMBARCAZIONE IN PANNE

Quando l'*unità da diporto*, a seguito di *avaria* durante la navigazione, o comunque trovandosi distaccata dalla banchina, non può continuare la navigazione - anche se lo scafo è integro e perfettamente galleggiante - la *struttura organizzativa*, contattata dall'*assicurato* e ricevute le informazioni relative al luogo in cui si trova l'unità e le ragioni della richiesta, invia personale qualificato per intervenire e se necessario rimorchiare l'imbarcazione stessa **fino all'*ormeggio* nel porto più vicino.**

Sono a carico di ITAS Mutua le spese necessarie per rimorchiare l'*unità da diporto* **fino al porto più vicino per un massimale di 6.000 euro per periodo assicurativo.**

L'organizzazione dell'intervento è effettuata sulla base delle disponibilità dei mezzi di assistenza necessari e solo in caso di condizioni meteo favorevoli.

Gli interventi di Assistenza avverranno sempre previa autorizzazione e sotto il controllo operativo e la

responsabilità del Comando Locale della Guardia Costiera, competente per zona geografica.

ART. 5.1.2 PRESTAZIONI ALLA PERSONA

7) RIENTRO DEGLI ASSICURATI

Quando:

- a) a seguito di *avaria*, l'*unità da diporto* resta immobilizzata per la riparazione per più di 8 giorni dalla segnalazione alla *struttura organizzativa*;
- b) si verifica la perdita totale o il furto dell'*unità da diporto*

la *struttura organizzativa* fornisce al *contraente* e alle persone che si trovano a bordo un biglietto ferroviario di prima classe, o aereo di classe economica, per raggiungere la propria residenza in Italia.

Sono a carico di ITAS Mutua le spese di viaggio **fino ad un massimo di 520 euro per periodo assicurativo**, qualunque sia il numero delle persone coinvolte nel *sinistro*.

La prestazione non è operante per i trasportati in eccedenza rispetto al numero massimo di persone trasportabili, così come riportato sui documenti di navigazione.

8) SPESE PORTUALI E DI GUARDIANAGGIO

Quando l'*unità da diporto* resta immobilizzata per più di 8 giorni dalla segnalazione alla *struttura organizzativa* a seguito di:

- a) *Avaria*;
- b) *malattia improvvisa o infortunio* dello skipper, nel caso in cui nessuno degli *assicurati* è abilitato a condurre l'*unità da diporto*;

ITAS Mutua tiene a proprio carico le spese portuali e di **guardianaggio fino ad un massimo di 260 euro per periodo assicurativo**.

9) SPESE DI ALBERGO

Quando, a seguito di *avaria* e/o dei **conseguenti lavori di riparazione, non è possibile pernottare a bordo dell'unità da diporto, la struttura organizzativa, immediatamente contattata dall'assicurato**, prenota un albergo per il *contraente* e le persone che si trovano a bordo.

Sono a carico di ITAS Mutua esclusivamente le spese di pernottamento e di prima colazione **con il limite di 80 euro per persona e per notte ed un massimo di due pernottamenti a persona, e comunque fino ad un massimale complessivo di 520 euro per periodo assicurativo**.

La prestazione non è operante per i trasportati in eccedenza rispetto al numero massimo di persone trasportabili, così come riportato sui documenti di navigazione.

10) CONSULENZE MEDICHE

Quando il *contraente* o le persone che si trovano a bordo hanno la necessità di una consulenza medica, possono contattare la *struttura organizzativa* che provvederà ad organizzare un consulto telefonico con i propri medici. Il servizio è gratuito e non fornisce diagnosi o prescrizioni. La prestazione è fornita 24 ore su 24, 7 giorni la settimana. La *struttura organizzativa* non si sostituisce al servizio di guardia medica né al servizio nazionale 118 per le urgenze.

11) TRASMISSIONE DI MESSAGGI URGENTI

Quando il *contraente* o le persone che si trovano a bordo hanno necessità di comunicare con persone che si trovano in Italia e sono impossibilitate a farlo, la *struttura organizzativa* provvede a trasmettere il messaggio **seguendo le istruzioni fornite dall'assicurato per rintracciare il destinatario del messaggio urgente**.

Sono esclusi i messaggi rivolti a persone a bordo di imbarcazioni.

ITAS Mutua non risponde del contenuto dei messaggi trasmessi.

Questa prestazione è fornita solo se l'assicurato si trova ad oltre 50 Km dal luogo di residenza e/o dal porto di stazionamento dell'unità da diporto.

12) INTERPRETE O LEGALE A DISPOSIZIONE (prestazione valida solo all'estero)

Quando il *contraente* o una delle persone che si trova a bordo, trovandosi all'estero:

- a) viene ricoverato in ospedale per *infortunio* e/o per *malattia improvvisa* ed incontra difficoltà a comunicare nella lingua del luogo;
- b) è posto in stato di arresto o è minacciato di arresto in seguito ad incidente nella navigazione e necessita, quindi, di assistenza legale;

la *struttura organizzativa*, **immediatamente contattata dall'assicurato e ricevute garanzie sufficienti in caso di anticipazione di denaro**, provvede a:

- inviare un interprete sul posto. Sono a carico di ITAS Mutua i costi dell'interprete **fino ad un massimo di 8 ore lavorative per periodo assicurativo**;
- mettere a disposizione del *contraente/assicurato* un avvocato, per il quale ITAS Mutua potrà anticipare spese legali **fino ad un massimo di 520 euro per periodo assicurativo**, che dovranno essere restituite dal *contraente* /assicurato a ITAS Mutua.

È a carico del *contraente/assicurato* l'intero onorario dell'avvocato fermo quanto previsto dalla sezione Garanzia tutela legale, se acquistata.

13) RIENTRO SANITARIO

Quando, a causa di *infortunio* o *malattia improvvisa*, le condizioni del *contraente* o di una delle persone che si trovano a bordo, accertate dai medici della *struttura organizzativa* tramite il contatto telefonico diretto con il medico curante intervenuto sul posto, rendono necessario il trasporto alla propria residenza o presso un ospedale in Italia, la *struttura organizzativa* organizza il trasporto stesso. La prestazione comprende l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dalla *struttura organizzativa* e in base a quanto indicato come più idoneo dai suoi medici.

Il trasporto potrà quindi avvenire con:

- aereo sanitario;
- aereo di linea di classe economica eventualmente in barella;
- treno in prima classe e, occorrendo, in vagone letto;
- autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).

Sono a carico di ITAS Mutua i costi di organizzazione e realizzazione del trasporto.

Non danno luogo alla prestazione:

- a) **le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della *struttura organizzativa* possono essere curate sul posto o comunque non impediscono al *contraente/assicurato* di proseguire il viaggio;**
- b) **le malattie infettive se il trasporto implica violazioni di norme sanitarie nazionali o internazionali.**

14) VIAGGIO DI UN FAMILIARE

Quando il *contraente* o una delle persone che si trovano a bordo, nel corso della navigazione, viene ricoverato in ospedale a seguito di *infortunio* o *malattia improvvisa*, **e i medici ritengono che non sia trasferibile prima di 10 giorni**, la *struttura organizzativa* - immediatamente contattata dall'*assicurato* e ricevute indicazioni sul luogo di ricovero e sui recapiti dei medici già intervenuti - provvede a fornire un biglietto di andata e ritorno, se ferroviario di prima classe, o se aereo di classe economica, per permettere ad un familiare convivente, **residente in Italia**, di recarsi dal ricoverato.

Sono a carico di ITAS Mutua le spese dei biglietti di viaggio.

Sono a carico del *contraente/assicurato* le spese di soggiorno del familiare.

15) SERVIZIO INFORMAZIONI

Il *contraente* può chiedere alla *struttura organizzativa* di essere avvisato della scadenza delle polizze assicurative e delle revisioni obbligatorie relative *all'unità da diporto*. La *struttura organizzativa*, ricevuta la richiesta di attivazione del servizio, invierà gli avvisi all'indirizzo fornito dal *contraente*.

Il *contraente* o una delle persone che si trovano a bordo può contattare telefonicamente la *struttura organizzativa* **dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 18.00, ad esclusione dei giorni festivi infrasettimanali**, per chiedere consigli o informazioni relativi a:

- porti ed attracchi sul territorio italiano;

- prenotazione o verifica di disponibilità di posti barca nei porti di Italia, Costa Azzurra, Corsica;
- prenotazione a terra di alberghi, aerotaxi, aerei.

16) PREVISIONI METEO PERSONALIZZATE

Il *contraente* o una delle persone che si trova a bordo può contattare telefonicamente la *struttura organizzativa dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 18.00, ad esclusione dei giorni festivi infrasettimanali*, per chiedere consigli o informazioni relativi a:

- previsioni meteorologiche specifiche per la zona di interesse;
- riporto degli avvisi di burrasca specifici per la zona di interesse.

17) CONSULENZA PER LE MANOVRE DI INGRESSO IN PORTO

Il *contraente* o una delle persone che si trovano a bordo può contattare telefonicamente la *struttura organizzativa dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 18.00, ad esclusione dei giorni festivi infrasettimanali*, per chiedere consigli o informazioni relativi a:

- caratteristiche e coordinate del porto di interesse come profondità del mare, dimensioni e servizi del porto;
- prescrizioni previste per le manovre di avvicinamento e ingresso in porto.

COSA NON È ASSICURATO

ART. 5.2

ESCLUSIONI

Le *prestazioni* non coprono sinistri provocati o dipendenti da:

- a) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici con caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- b) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- c) dolo dell'*assicurato*;
- d) suicidio o tentato suicidio.

La garanzia non opera in caso di:

- e) infortuni che derivano da atti di temerarietà e durante manifestazioni sportive competitive e non competitive e gare;
- f) infortuni che derivano da abuso di alcolici o psicofarmaci e dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
- g) conduzione dell'*unità da diporto* senza abilitazione a norma di legge.

Le *prestazioni, inoltre*, non sono fornite:

- h) per *unità da diporto* di lunghezza fuori tutta superiore a 24 metri.
- i) nei Paesi in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

LIMITI DI COPERTURA

ART. 5.3
LIMITI, SCOPERTI E FRANCHIGIE
TABELLA LIMITI E MASSIMALI PRESTAZIONI AL VEICOLO

Ogni *prestazione* è garantita per un massimo di tre volte nel corso dell'annualità assicurativa.

Art	Garanzia	Limiti/condizioni operative	Massimale (euro IVA compresa)
5.1.1	Prestazioni all'unità da diporto		
Punto 1	Invio di personale tecnico		780 per periodo assicurativo
Punto 2	Invio pezzi di ricambio		520 per periodo assicurativo
Punto 3	Invio documenti in caso di necessità		30 per periodo assicurativo
Punto 4	Ricerca di skipper/ equipaggio	A carico <i>assicurato</i> : spese di viaggio, vitto a bordo e retribuzione dello skipper/ equipaggio inviati.	
Punto 6	Recupero imbarcazione in panne	Recupero e traino fino al porto più vicino se i mezzi di assistenza necessari sono disponibili e se le condizioni meteo sono favorevoli	6.000 per periodo assicurativo
5.1.2	Prestazioni alla persona		
Punto 7	Rientro degli assicurati		520 per periodo assicurativo
Punto 8	Spese portuali e di guardianaggio		260 per periodo assicurativo
Punto 9	Spese di albergo	Solo spese di pernottamento e prima colazione per massimo due notti a persona.	80 a notte a persona 520 per periodo assicurativo
Punto 11	Trasmissione di messaggi urgenti	Solo se l'assicurato si trova ad oltre 50 km rispetto alla sua residenza o al porto di stazionamento dell' <i>unità da diporto</i> .	

Art	Garanzia	Limiti/condizioni operative	Massimale (euro IVA compresa)
Punto 12	Interprete o legale a disposizione	Interprete: sono coperte fino a 8 ore di lavoro per <i>sinistro</i> e per <i>periodo assicurativo</i> . Legale: a titolo di anticipazione	520 per <i>periodo assicurativo</i>
Punto 14	Viaggio di un familiare convivente residente in Italia	Biglietto di andata e ritorno: ferroviario in prima classe aereo in classe economica.	

6/ Sezione garanzie responsabilità civile

COSA È ASSICURATO

I rischi di questa sezione sono assicurati per i massimali indicati in *polizza* e **con le limitazioni previste dall'art. 6.3 - Limiti, scoperti e franchigie.**

ART. 6.1

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

UNITÀ DA DIPORTO SENZA MOTORE

Quando è assicurata un'unità da diporto senza motore, ITAS Mutua tiene indenne l'*assicurato*, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di *risarcimento* (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a *cose*, **in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla sua qualità di proprietario o conducente dell'unità da diporto assicurata.**

L'*assicurazione* vale anche:

- per la responsabilità civile che possa derivare all'*assicurato* da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere;
- per la responsabilità civile del comandante o conduttore dell'*unità da diporto*, se **utilizzata per incarico o con il consenso dell'assicurato.**

La garanzia comprende, inoltre, con il massimo di 250.000 euro per *periodo assicurativo*:

- 1) i danni materiali e diretti causati alle *cose* di terzi in conseguenza di *incendio* del natante assicurato;
- 2) i danni procurati a persone e a *cose* di proprietà di terzi a seguito di rovesciamento e/o abbattimento, sia in acqua che a terra **su apposito invaso**, per cause accidentali ed *eventi naturali*;
- 3) i danni a persone e a *cose* di proprietà di terzi per effetto di rotture di passerelle, pescaggine e scalandroni di pertinenza dell'*unità da diporto* assicurata.

Quando è assicurata una deriva o imbarcazione a vela senza motore, la garanzia copre anche i danni provocati a terzi dall'*unità da diporto* assicurata durante la partecipazione a *regate veliche* nonché prove ed allenamenti, compresi i viaggi di trasferimento a vela per recarsi nel luogo di regata e/o allenamento.

La copertura opera in deroga a quanto previsto dalla lettera s) dell'art. 6.2 - Esclusioni.

La garanzia per i danni a cose è prestata con l'applicazione, per ogni sinistro, della franchigia indicata in *polizza*.

UNITÀ DA DIPORTO CON MOTORE

Quando è assicurata *un'unità da diporto con motore*, la garanzia comprende, con il massimo di 250.000 euro per *periodo assicurativo*:

- 1) i danni materiali e diretti causati alle *cose* di terzi in conseguenza di *incendio*, *scoppio* del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del natante assicurato;
- 2) i danni procurati a persone e a cose di proprietà di terzi a seguito di rovesciamento e/o abbattimento, sia in acqua che a terra **su apposito invaso**, per cause accidentali ed *eventi naturali*;
- 3) i danni a persone e a cose di proprietà di terzi per effetto di rotture di passerelle, pescaggine e scalandroni di pertinenza dell'*unità da diporto* assicurata.

Quando è assicurata un'imbarcazione a vela con *motore fuoribordo ausiliario*, la garanzia copre anche i danni provocati a terzi dall'*unità da diporto* assicurata durante la partecipazione a *regate veliche* nonché prove ed allenamenti, compresi i viaggi di trasferimento a vela per recarsi nel luogo di regata e/o allenamento.

La garanzia per i danni a cose è prestata con l'applicazione, per ogni *sinistro*, di uno scoperto del 10% con il minimo della *franchigia* indicata in *polizza*.



Come posso assicurarmi per la RC da navigazione di un natante a motore?

Questo prodotto non prevede tale copertura.

Puoi chiedere aiuto all'agenzia per avere indicazioni sul prodotto da acquistare per la copertura richiesta.

COSA NON È ASSICURATO

ART. 6.2

ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'*assicurazione* i danni:

- a) a cose che si trovano a bordo dell'*unità da diporto*;
- b) alle cose indossate e portate con sé dalle persone trasportate;
- c) causati da materie esplosive o corrosive, biologicamente pericolose e quelli causati da materie infiammabili che non siano di normale dotazione dell'*unità da diporto*;
- d) da furto;
- e) da inquinamento delle acque;
- f) causati dalle imbarcazioni dotate di motore durante la navigazione: l'*assicurazione* obbligatoria della responsabilità civile verso terzi prevista dall' art 123 del Codice delle Assicurazioni private non è coperta;
- g) derivanti da dolo del *contraente*, dell'*assicurato*, dei loro familiari, soci o dipendenti, del capitano, del conducente, degli *operativi* o di qualunque persona alla quale è affidata l'*unità da diporto* a qualsiasi titolo;
- h) conseguenti all'uso, da parte del *contraente*, dell'*assicurato*, o del comandante dell'*unità da diporto*, di sostanze alcoliche, di sostanze stupefacenti e/o psicotrope, di droghe, di farmaci non prescritti da personale medico;
- i) derivanti da *innavigabilità* dell'*unità da diporto*, deficiente manutenzione, usura, corrosione, ossidazione, fenomeni di elettrolisi e osmosi;
- l) derivanti da utilizzo dell'*unità da diporto* per eseguire un'operazione di rimorchio salvo che detta operazione sia effettuata a seguito di un tentativo di salvataggio;
- m) derivanti da trasporto dell'*unità da diporto* per via aerea e/o per via marittima, fluviale con mezzi trainanti quali chiatte e pontoni o trasporto su nave/nave cargo, ad eccezione del trasporto effettuato per salvataggio.

L'*assicurazione*, inoltre, non è operante:

- n) se il conducente non è abilitato alla guida/ navigazione a norma delle disposizioni in vigore, se è richiesta un'abilitazione per la conduzione dell'*unità da diporto*;
- o) nel caso di *unità da diporto* adibite a scuole guida/ nautica e adibiti a scuola vela, durante la guida dell'allievo se al suo fianco non c'è un istruttore regolarmente abilitato;
- p) durante l'esercizio dell'attività idrosportiva;
- q) nel caso di natanti con targa in prova, se la navigazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti;
- r) nel caso di *assicurazione* della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione;
- s) durante la partecipazione a gare e competizioni sportive alle relative prove, fatto salvo quanto espressamente previsto nell'art. 6.1 relativamente alle *regate veliche*.

Non sono considerati terzi ai fini dell'*assicurazione* Responsabilità civile verso terzi:

- t) il coniuge, i genitori, i figli dell'*assicurato*, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- u) quando l'*assicurato* non è una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui alla lett. t);
- v) il comandante o il conduttore dell'*unità da diporto* e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui alla lett. t), nonché i dipendenti suoi o dell'*assicurato* in quanto addetti al servizio dell'*unità da diporto*.

LIMITI DI COPERTURA

ART. 6.3

LIMITI, SCOPERTI E FRANCHIGIE

I limiti, *scoperti e franchigie* sotto riportati si intendono validi per i danni a cose; per i danni a persona vale il *massimale* riportato in *polizza*.

ITAS Mutua applica ad ogni *sinistro* per danni a cose la *franchigia* fissa prevista in *polizza*.

Art.	Garanzia	Scoperto (in percentuale) per ogni sinistro	Franchigia (in euro) per ogni sinistro	Massimale (in euro) per periodo assicurativo
6.1	Responsabilità Civile verso terzi			Indicato in <i>polizza</i>
	Per le <i>unità da diporto</i> con motore	10% con il minimo della <i>franchigia</i> indicata in <i>polizza</i>		
	Per le derive e le <i>unità da diporto</i> senza motore o con motore ausiliario		Indicata in <i>polizza</i>	
6.1 punto 1	Danni da <i>incendio</i>			250.000
6.1 punto 2	Danni da rovesciamento e abbattimento per cause accidentali ed <i>eventi naturali</i>			250.000
6.1 punto 3	Danni per effetto di rotture di passerelle, pescaggine e scalandroni			250.000

7/ Cosa fare in caso di sinistro

IN CASO DI SINISTRO RELATIVO ALLA SEZIONE CORPI

ART 7.1 DENUNCIA DEL SINISTRO E OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

In caso di *sinistro* l'assicurato deve:

- a) **comunicare per iscritto all'intermediario al quale è assegnata la polizza o a ITAS Mutua**, secondo quanto previsto dall'art. 1913 del Codice civile, nel minor tempo possibile e comunque **entro 3 giorni dalla data dell'avvenimento o dal momento in cui l'assicurato ne è venuto a conoscenza: data, ora e luogo dell'evento, la causa presumibile che lo ha determinato, le sue conseguenze immediatamente note, le modalità di accadimento e l'importo approssimativo del danno. Vanno inoltre comunicati nome e domicilio degli eventuali testimoni del sinistro.**
- b) fornire l'indicazione esatta di dove si trova l'*unità da diporto* per gli accertamenti peritali, **prima dell'inizio delle riparazioni**. ITAS Mutua può chiedere ulteriori informazioni relative allo stato dell'imbarcazione antecedente alla data del *sinistro*.
- c) **procedere al salvataggio dell'unità da diporto** e comunque **fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno secondo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile;**
- d) compiere gli atti necessari per salvaguardare l'azione di *rivalsa* di ITAS Mutua contro ogni eventuale terzo responsabile secondo quanto previsto dall'art. 1916 del Codice Civile;
- e) Su richiesta ed a *rischio* e spese di ITAS Mutua l'assicurato deve compiere, in nome proprio, tutti gli atti stragiudiziali e giudiziali che siano ritenuti necessari ed opportuni;
- f) in caso di furto, rapina, pirateria ed altri sinistri derivanti da reato, far pervenire a ITAS Mutua copia della denuncia fatta alle Autorità. Se il furto, la rapina o la pirateria sono avvenuti all'estero, la denuncia deve essere reiterata all'Autorità italiana e copia della stessa deve essere inviata a ITAS Mutua;
- g) informare ITAS Mutua non appena abbia notizia del recupero dell'unità sottratta o di parti di essa. **I costi di recupero sono a carico dell'assicurato**. Il valore di quanto recuperato, prima del pagamento dell'*indennizzo*, viene detratto dall'*indennizzo* stesso. Quanto recuperato dopo il pagamento dell'*indennizzo* diventa di proprietà di ITAS Mutua, se questa ha pagato integralmente il danno. Se, invece, l'*indennizzo* è stato parziale, i recuperi sono ripartiti fra le parti in proporzione del danno sopportato. L'assicurato ha facoltà di riacquistare quanto viene recuperato, restituendo a ITAS Mutua l'*indennizzo* ricevuto.

ART. 7.2 DA CHI VIENE VALUTATO IL DANNO

ITAS Mutua può far constatare e stimare i danni da un perito di sua fiducia prima della loro riparazione.

L'assicurato può contestare la stima dei danni materiali e dei danni alla persona effettuata dai periti di ITAS Mutua, e ha facoltà di richiedere, a **proprie spese**, una nuova valutazione, in contraddittorio, con un esperto

di propria fiducia. Se l'oggetto della contestazione è la valutazione dei danni materiali alle cose, per esercitare questa facoltà, non deve effettuare sostituzioni o realizzare le riparazioni per la rimozione del danno lamentato.

La contestazione della stima dei danni da parte dell'assicurato può essere esercitata tramite invio di raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (PEC), entro 15 giorni dalla consegna della relazione tecnica elaborata dal perito di ITAS Mutua. In assenza di contestazione, le conclusioni peritali, si intendono accettate, salva la facoltà dell'assicurato di agire legalmente per far valere i propri diritti nei confronti di ITAS Mutua.

In caso di disaccordo sulla stima dei danni tra il perito di ITAS Mutua e quello dell'assicurato, ITAS Muta e l'assicurato possono di comune accordo nominare un terzo perito, obbligandosi ad uniformarsi alle determinazioni tecniche di quest'ultimo. Il consulente dovrà essere nominato **di comune accordo e scelto tra professionisti abilitati** a norma della legislazione vigente. La parte più diligente deve comunicare all'altra – con raccomandata A.R. – il nominativo del potenziale consulente, invitandola a confermarlo ovvero a proporre altro entro 20 giorni dall'avvenuta ricezione. In difetto o, comunque, nell'impossibilità di accordarsi su un nominativo di comune gradimento, la scelta del consulente sarà demandata al Presidente del Tribunale del foro competente per il contratto. Il consulente dovrà concludere l'accertamento tecnico entro 60 giorni, decorrenti dalla data dell'incarico.

Le spese relative all'accertamento da parte del suddetto consulente, nonché quelle conseguenti al ricorso al Presidente del Tribunale, saranno ripartite in egual misura tra le parti.

ART. 7.3

DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

La somma assicurata indicata dal *contraente* deve corrispondere al valore commerciale dell'*unità da diporto* e l'indennizzo è soggetto alla regola proporzionale prevista dall'art 1907 del Codice civile nel caso in cui, al momento del *sinistro*, la somma assicurata sia inferiore al valore commerciale dell'*unità da diporto*. Se, invece, in *polizza* è indicata l'accettazione della stima da parte di ITAS Mutua, la somma assicurata dichiarata dal *contraente* non è soggetta alla regola proporzionale.

Nella liquidazione dei danni parziali:

- **sono ammessi all'indennizzo solo i danni riparati;**
- **sono indennizzabili solo le spese di riparazione sostenute e documentate.**

In caso di sostituzione di parti o di oggetti danneggiati, rimarrà a carico dell'assicurato la differenza fra il valore a nuovo e quello delle parti o degli oggetti sostituiti (art. 535 del Codice Navigazione).

Il limite massimo dell'obbligazione di ITAS Mutua è pari alla somma assicurata, oltre alle spese di salvataggio (art. 2.1.1) e alle spese di rimozione, demolizione e smaltimento (art 2.1.2).

Nel caso di abbandono dall'indennizzo è dedotto il valore del relitto e degli altri beni assicurati non danneggiati; inoltre, l'assicurato deve fornire ad ITAS Mutua documentazione relativa all'abbandono del relitto alla compagnia come disciplinato nel Codice della Navigazione e, se iscritta ad un registro, alla cancellazione dell'imbarcazione dal registro di appartenenza.

ART. 7.4

TERMINI DI INDENNIZZO

ITAS Mutua paga le indennità a suo carico entro 30 giorni dalla data di presentazione di tutti i documenti giustificativi, compreso, in caso di furto, rapina e pirateria il certificato di chiusa inchiesta e, in caso di perdita totale e furto totale, l'estratto del registro di iscrizione dal quale risulti la cancellazione dell'*unità da diporto* soggetta ad iscrizione.

In caso di *abbandono*, il termine di 30 giorni decorre dall'accettazione dell'*abbandono* da parte di ITAS Mutua o dal giorno del riconoscimento giudiziale della validità dell'*abbandono* stesso.

In caso di *sinistro* per il quale, sono in corso procedimenti per l'accertamento di eventuali responsabilità penali dell'assicurato da parte dell'Autorità Marittima, Giudiziaria o Amministrativa, ITAS Mutua può sospendere la liquidazione delle indennità dovute all'assicurato, fino a chiusura dell'inchiesta ovvero fino al deposito della sentenza.

IN CASO DI SINISTRO RELATIVO ALLA SEZIONE INFORTUNI

ART. 7.5

DENUNCIA DEL SINISTRO E OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

In caso di *sinistro*, l'*assicurato* o i *beneficiari* devono darne avviso all'intermediario al quale è assegnata la *polizza* oppure a ITAS Mutua entro 10 giorni da quando ne hanno avuto la possibilità.

La denuncia del *sinistro* deve contenere la descrizione dell'*infortunio*, l'indicazione di luogo, giorno, ora e cause che lo hanno determinato.

In caso di *invalidità permanente*, l'*assicurato* deve presentare certificato medico contenente la prognosi circa la ripresa – anche parziale – dell'attività professionale principale o secondaria.

Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici, fino all'eventuale certificato di guarigione o equivalente documentazione che attesta la stabilizzazione dei postumi permanenti.

Le spese relative ai certificati medici e ad ogni altra documentazione medica richiesta sono a carico dell'*assicurato*.

L'*assicurato* o, in caso di morte, i *beneficiari* devono consentire a ITAS Mutua le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari, da eseguirsi in Italia.

L'*assicurato* deve sciogliere dal segreto professionale, nei confronti di ITAS Mutua e dei soggetti da essa incaricati per la gestione della posizione oggetto di esame, i medici che lo hanno visitato e curato.

In caso di morte dell'*assicurato*, i *beneficiari* devono presentare:

- **certificato di morte;**
- **atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto notorio** da cui risultino le modalità della successione e l'identificazione degli eredi, se necessario;
- **documentazione medica**, con particolare riguardo alla cartella clinica nel caso vi sia stato ricovero;
- quando tra i *beneficiari* ci sono minorenni o soggetti incapaci di agire, **decreto del giudice tutelare** che autorizza la liquidazione ed esonera ITAS Mutua dal reimpiego della quota che spetta al minorenne o al soggetto incapace;
- eventuale **ulteriore documentazione necessaria** per l'accertamento delle modalità del *sinistro* e per la corretta identificazione dei *beneficiari*.

L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del *sinistro* può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo*, ai sensi dell'art.1915 del Codice civile.

ART. 7.6

ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO

La percentuale di *invalidità permanente* in seguito a *infortunio* verrà accertata alla stabilizzazione dei postumi di natura permanente e comunque **entro 12 mesi dalla data di denuncia dell'*infortunio***.

ITAS Mutua, ricevuta la documentazione necessaria, fornisce l'esito della valutazione del *sinistro* all'*assicurato* o, in caso di morte, ai *beneficiari*; riconosciuta l'indennizzabilità del *sinistro* e determinato l'*indennizzo* dovuto, ITAS Mutua provvede al pagamento dell'importo dell'*indennizzo* proposto entro 30 giorni da quando l'*assicurato* lo ha accettato. L'*indennizzo* sarà corrisposto in Italia.

Il rimborso delle spese sostenute all'estero in valute diverse dall'euro avviene applicando il cambio contro euro. Il rimborso è effettuato al cambio del giorno in cui è stata pagata la *prestazione* o, in mancanza, al cambio del giorno in cui è stato emesso il giustificativo di spesa.

Il diritto all'*indennizzo* per *invalidità permanente* è di carattere strettamente personale. **Se l'*assicurato* muore prima del pagamento dell'*indennizzo***, ITAS Mutua liquida agli aventi diritto:

- l'importo già concordato;
- in mancanza, l'importo offerto;
- in mancanza, l'importo proposto se **gli aventi diritto dimostrano la stabilizzazione dei postumi invalidanti** mediante produzione del certificato di guarigione o di idonea documentazione che attesti tale stabilizzazione.

Se ritenuta necessaria per la valutazione del *sinistro* e su formale richiesta di ITAS Mutua, **gli aventi diritto dovranno autorizzare l'autopsia dell'assicurato**, che avverrà con l'assistenza di un medico scelto da ITAS Mutua e di un medico scelto dai *beneficiari*, se lo riterranno necessario.

ART. 7.7

CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ E DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO PER INVALIDITÀ PERMANENTE

ITAS Mutua liquida l'indennizzo soltanto per le conseguenze dirette ed esclusive dell'*infortunio*, indipendentemente da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'*infortunio* può avere esercitato su queste condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'*infortunio*, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.

Nei casi di mutilazioni o difetti fisici preesistenti, l'*indennizzo* per invalidità permanente è liquidato per le sole conseguenze dirette causate dall'*infortunio*, come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra e sana, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti.

Se l'*infortunio* ha come conseguenza un'*invalidità permanente*, l'*indennizzo* è determinato con i seguenti criteri:

- se l'*infortunio* ha come conseguenza un'*invalidità permanente* definitiva totale, ITAS Mutua corrisponde la somma assicurata;
- se l'*infortunio* ha come conseguenza un'*invalidità permanente* definitiva parziale, **l'indennizzo viene liquidato solo se di grado superiore al 4% dell'invalidità totale e per la sola parte che supera questa percentuale** e viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di *invalidità permanente* che va accertata facendo riferimento alle percentuali della Tabella ANIA:

Perdita, anatomica o funzionale, di:	destro	sinistro
un arto superiore	70%	60%
una mano o un avambraccio	60%	50%
un pollice	18%	16%
un indice	14%	12%
un medio	8%	6%
un anulare	8%	6%
un mignolo	12%	10%
la falange ungueale del pollice	9%	8%
una falange di altro dito della mano	1/3 del valore del dito	
anchilosi della scapolo omerale con arto in posizione favorevole, con immobilità della scapola	25%	20%
anchilosi del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con pronosupinazione libera	20%	15%
anchilosi del polso con estensione rettilinea (con pronosupinazione libera)	10%	8%
paralisi completa del nervo radiale	35%	30%
paralisi completa del nervo ulnare	20%	17%

Perdita anatomica o funzionale di un arto inferiore:

al di sopra della metà della coscia	70%
- al di sotto della metà della coscia ma al di sopra del ginocchio	60%
- al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba	50%
- un piede	40%
- ambedue i piedi	100%
- un alluce	5%
- un altro dito del piede	1%
- la falange ungueale dell'alluce	2,5%
- anchilosi dell'anca in posizione favorevole	35%
- anchilosi del ginocchio in estensione	25%
- anchilosi della tibio-tarsica ad angolo retto	10%
- anchilosi della tibio-tarsica con anchilosi della sotto astragalica	15%
- paralisi completa del nervo sciatico popliteo esterno	15%
Esiti di frattura scomposta di una costa	1%
Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di:	
- una vertebra cervicale	12%
- una vertebra dorsale	5%
- 12 ^a dorsale	10%
- una vertebra lombare	10%
Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo	2%
Esiti di frattura del sacro	3%
Esiti di frattura del coccige con callo deforme	5%
Perdita totale, anatomica o funzionale, di:	
- un occhio	25%
- ambedue gli occhi	100%
Sordità completa di:	
- un orecchio	10%
- ambedue gli orecchi	40%
Stenosi nasale assoluta:	
- monolaterale	4%
- bilaterale	10%
Perdita anatomica di:	
- un rene	15%

- della milza senza compromissioni significative della crasi ematica 8%

Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro valgono per il lato sinistro e viceversa.

Quando l'infortunio ha come conseguenza un'*invalidità permanente* parziale, non determinabile sulla base delle percentuali previste dalla tabella ANIA si farà riferimento ai criteri di seguito indicati:

- nel caso di minorazioni, le percentuali sopra indicate **sono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta;**
- nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procede alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo la percentuale corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso;
- quando l'*invalidità permanente* non è determinabile sulla base dei criteri sopra riportati, viene determinata tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell'assicurato di svolgere un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.

La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti comporta l'applicazione della percentuale di invalidità calcolata sulla base delle percentuali indicate nella tabella ANIA e dei criteri sopra indicati, pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, **fino al massimo del 100%**.

Se l'infortunio ha come conseguenza un'*invalidità permanente*:

- superiore al 20% della totale, la *franchigia* del 4% non si applica;
- superiore al 60% della totale, ITAS Mutua indennizza l'intera somma assicurata.

ART. 7.8

DETERMINAZIONE DELL' INDENNIZZO E PERIZIA CONTRATTUALE

L'*indennizzo* è determinato in base a quanto stabilito dagli articoli che precedono.

Le eventuali controversie di origine medica sulla natura delle lesioni, sul grado di *invalidità permanente* e sulla determinazione dell'*indennizzo* per *invalidità permanente* previsti dall'art. 7.7 possono essere demandate, per iscritto, a richiesta di una delle parti **e purché l'altra vi consenta**, ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte e il terzo di comune accordo; il Collegio medico si riunisce nel comune che è sede dell'Ordine dei Medici, nel cui territorio di competenza risiede l'assicurato. In caso di disaccordo sulla scelta del terzo medico, la nomina viene demandata al Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici suddetto. **Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà alle spese e competenze per il terzo medico.** È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'*invalidità permanente* ad epoca da definirsi dal Collegio stesso; in questo caso il Collegio può intanto concedere un anticipo sull'*indennizzo*.

Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, sono vincolanti per le Parti e impugnabili solo nei casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. **Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale;** tale rifiuto deve essere attestato dagli altri arbitri nel verbale definitivo.

IN CASO DI SINISTRO RELATIVO ALLA SEZIONE TUTELA LEGALE

ART. 7.9

DENUNCIA DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE

L'*assicurato* deve tempestivamente denunciare il *sinistro* all'intermediario al quale è assegnata la *polizza* o a ITAS Mutua, nel momento in cui si è verificato e/o ne ha avuto conoscenza, trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro. In ogni caso deve informare ITAS Mutua di ogni atto a lui notificato, entro il termine utile per la difesa. **Il ritardo della denuncia di *sinistro* di oltre due anni dalla conoscenza del fatto, comporterà la prescrizione del diritto alla garanzia** ai sensi dell'art. 2952 secondo comma Codice Civile.

L'*assicurato* ha il diritto di scegliere liberamente il legale a cui affidare la tutela dei suoi interessi, tra quelli iscritti all'Ordine degli avvocati del distretto dove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo a ITAS Mutua assieme alla denuncia del *sinistro*. Se l'*assicurato* non fornisce tale indicazione, ITAS Mutua lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'*assicurato* non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'*assicurato* deve conferire mandato.

L'*assicurato* è tenuto a:

- informare immediatamente ITAS Mutua in modo completo e veritiero di tutti i particolari del *caso assicurativo*, indicare i mezzi di prova e i documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

ART. 7.10

INSORGENZA DEL SINISTRO

Il *sinistro* si intende insorto nel momento in cui l'*assicurato*, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o di contratto; l'insorgenza non corrisponde con il momento nel quale inizia la controversia o il procedimento, ma con quello in cui si verifica la violazione che determina la controversia od il procedimento stesso.

L'insorgenza è:

- il momento in cui è stato commesso il reato, nell'ipotesi di procedimento penale;
- il momento in cui si verifica l'inadempimento o l'evento dannoso, nell'ipotesi di *vertenza contrattuale* o *extracontrattuale*.

Il *sinistro* è unico a tutti gli effetti:

- in presenza di più violazioni della stessa natura;
- in presenza di procedimenti, anche di diversa natura o sottoposti a diverse giurisdizioni, dovuti al medesimo evento o alle medesime condotte dell'*assicurato*.

ART. 7.11

GESTIONE E LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO

Ricevuta la denuncia del *sinistro*, **se le domande dell'*assicurato* presentano possibilità di successo** e, in ogni caso, quando sia necessaria la difesa in sede penale, ITAS Mutua trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell'art. 7.9 - Denuncia del *sinistro* e libera scelta del legale.

Le garanzie sono operanti esclusivamente per i *sinistri* per i quali gli incarichi a legali e/o periti siano stati preventivamente concordati con ITAS Mutua per ogni stato della vertenza e grado di giudizio; **agli stessi l'*assicurato* rilascerà le necessarie procure**. Dopo la denuncia del *sinistro*, **ogni accordo transattivo o composizione della vertenza deve essere preventivamente concordato con ITAS**

Mutua; in caso contrario l'assicurato risponderà di tutti gli oneri sostenuti da ITAS Mutua per la trattazione della pratica. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l'assicurato di preventiva richiesta di benestare - che verranno ratificati da ITAS Mutua nel caso in cui sia stata messa in grado di verificare urgenza e congruità dell'operazione. In ogni caso, ITAS Mutua non è responsabile dell'operato di legali e periti.

Le parcelle presentate per la liquidazione dovranno essere redatte nel pieno rispetto dei valori medi dei parametri ministeriali di cui al decreto n.147 del 13/08/2022 e successive modifiche con riferimento alla tipologia e al valore delle controversie denunciate. In ogni caso, salvo previa autorizzazione e valutazione di congruità delle spese legali da parte di ITAS Mutua, le parcelle presentate per la liquidazione non potranno essere superiori a quanto eventualmente statuito dal giudice in sentenza. **La liquidazione del sinistro avviene tramite rimborso all'assicurato di fatture debitamente quietanzate.**

Il pagamento delle spese garantite avviene entro 30 giorni, **previa valutazione della congruità dell'importo richiesto.** Il massimale resta unico e viene ripartito fra le parti interessate indipendentemente dalle spese legali o peritali sostenute da ciascuno di essi.

ITAS Mutua rimborsa le spese al netto dell'IVA se il contraente la può detrarre.

ART. 7.12

DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO

In caso di disaccordo in merito alla gestione dei *sinistri* tra l'assicurato e ITAS Mutua, la questione, **previo accordo delle parti**, potrà essere demandata al giudizio di equità di un Arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi. Se l'accordo circa l'individuazione dell'Arbitro non viene raggiunto, verrà designato dal Presidente del Tribunale competente ai sensi di legge. **Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, qualunque sia l'esito dell'arbitrato.** ITAS Mutua avverte l'assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

ART. 7.13

RECUPERO DI SOMME

Spettano integralmente all'assicurato i risarcimenti ottenuti e le somme recuperate o corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi. Spettano invece a ITAS Mutua, se li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

IN CASO DI SINISTRO RELATIVO ALLA SEZIONE ASSISTENZA

ART. 7.14

COME CONTATTARE LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Ogni prestazione deve sempre essere richiesta alla struttura organizzativa che provvederà ad intervenire direttamente.

ITAS Mutua mette a disposizione dei suoi assicurati la *struttura organizzativa* di IMA Italia Assistance S.p.A., in funzione 24 ore su 24.

In caso di necessità, l'assicurato deve collegarsi con la *struttura organizzativa*, in qualsiasi momento, di giorno o di notte, per 365 giorni all'anno, esclusivamente al seguente numero di telefono:

+39 0461.896451

Qualsiasi corrispondenza relativa a questo servizio dovrà essere inviata a:

IMA Italia Assistance S.p.A.

Servizio Yatch Nettuno +

Piazza Indro Montanelli, 20 – 20099 Sesto San Giovanni (MI)

Contattando la *struttura organizzativa* l'**assicurato** deve comunicare con precisione i seguenti dati:

- la natura del problema (sanitario o tecnico);
- cognome e nome;
- l'indirizzo del luogo da cui effettua la chiamata ed il recapito telefonico dove la *struttura organizzativa* potrà richiamare nel corso dell'assistenza.

L'assicurato dovrà seguire attentamente le istruzioni per la richiesta di assistenza indicate per ogni prestazione.

ART. 7.15

ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA

Oltre alle indicazioni già presenti nelle singole *prestazioni* di cui all'art. 5.1, il *contraente/assicurato* dovrà seguire le istruzioni specifiche che seguono:

PRESTAZIONI ALL'UNITÀ DA DIPORTO

Per richiedere la prestazione:

- INVIO DI PERSONALE TECNICO

Il *contraente/assicurato* deve contattare la *struttura organizzativa* comunicando i propri dati identificativi e quelli riferiti all'imbarcazione: cantiere costruttore, tipo, modello, numero di matricola e anno di costruzione dell'*unità da diporto*, nonché numero di matricola del motore e sua potenza HP.

- INVIO PEZZI DI RICAMBIO

Il *contraente/assicurato* deve contattare la *struttura organizzativa* comunicando i dati dell'*unità da diporto*: cantiere costruttore, tipo, modello, numero di matricola e anno di costruzione, nonché per il motore: tipo, numero di matricola, anno di costruzione e potenza HP.

Inoltre fornire ogni altra informazione necessaria ad identificare con precisione i particolari richiesti (es. numero di riferimento della casa costruttrice). La *struttura organizzativa* provvede a comunicare tempestivamente le informazioni necessarie per il ritiro dei pezzi inviati.

- SPESE PORTUALI E DI GUARDIANAGGIO

Il *contraente/assicurato* deve contattare la *struttura organizzativa* fornendo:

- riferimenti e recapiti telefonici del cantiere e/o del tecnico incaricato delle riparazioni;
- copia del preventivo **da cui risulta che la riparazione comporterà un fermo superiore agli 8 giorni**;
- certificazione dello stato di malattia o della condizione di *infortunio* **che impedisce allo skipper di condurre l'imbarcazione**;
- riferimenti e recapiti telefonici del soggetto creditore delle spese portuali e di guardianaggio.

PRESTAZIONI ALLA PERSONA

Per richiedere la prestazione:

- RIENTRO DEGLI ASSICURATI

Il *contraente/assicurato* deve contattare la *struttura organizzativa* fornendo:

- riferimenti e recapiti telefonici del cantiere e/o del tecnico incaricato delle riparazioni;
- copia del preventivo **da cui risulta che la riparazione comporterà un fermo superiore agli 8 giorni**;

- copia della denuncia di perdita totale o di furto, formalmente presentata alle Autorità marittime.

Il **contraente/assicurato** dovrà richiedere esclusivamente alla **struttura organizzativa** che questa procuri e metta a sua disposizione i **biglietti di viaggio**.

- RIENTRO SANITARIO

Il **contraente/assicurato** deve contattare immediatamente la **struttura organizzativa** indicando: il luogo in cui si trova, le ragioni della richiesta, i riferimenti del medico già intervenuto ed il suo recapito telefonico e **seguito poi le istruzioni e le indicazioni comunicate dall'operatore**.

IN CASO DI SINISTRO RELATIVO ALLA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

ART. 7.16 DENUNCIA DEL SINISTRO E OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

In caso di sinistro, l'**assicurato** deve darne avviso scritto all'intermediario al quale è assegnata la **polizza** o a ITAS Mutua entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita parziale o totale del diritto all'**indennizzo**, come previsto dall'art. 1915 del Codice civile.

ART. 7.17 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI

ITAS Mutua assume, **fino a quando ne ha interesse e comunque fino alla chiusura del grado di giudizio in corso**, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'**assicurato**, designando, se occorre, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'**assicurato** stesso.

L'**assicurato** è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle vertenze e a comparire personalmente in giudizio se richiesto dalla legge. ITAS Mutua ha il diritto di rivalersi sull'**assicurato** del pregiudizio derivato dall'inadempimento di questi obblighi. Sono a carico di ITAS Mutua le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'**assicurato**, **entro il limite** di un importo pari al quarto del massimale stabilito in **polizza** per il danno cui si riferisce la domanda. **Se la somma dovuta al danneggiato supera questo massimale, le spese vengono ripartite tra ITAS Mutua e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.**

ITAS Mutua non riconosce spese sostenute dall'**assicurato** per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle **spese di giustizia penale**.

ART. 7.18 TERMINI DI INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia assicurativa e accertato e quantificato il danno risarcibile, ITAS Mutua si impegna a pagare l'importo dovuto entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione o del verbale definitivo di perizia, **a condizione che non siano sorte contestazioni in merito ad essi e che si sia conclusa l'istruttoria del sinistro.**

Condizioni particolari valesvoli per i Soci - Assicurati dell'ITAS Mutua

ESTRATTO DELLO STATUTO

Copia integrale dello Statuto è a disposizione dei Soci – Assicurati presso la Sede dell'Agenzia ed è altresì scaricabile dal sito www.gruppoitas.it.

ART. 1 COSTITUZIONE E SEDE

È costituita la Società di Mutua Assicurazione a responsabilità limitata, con la denominazione "ITAS Istituto Trentino-Alto Adige per Assicurazioni Società mutua di assicurazioni" o anche "ITAS Mutua", già eretta il 5 ottobre 1821 con la denominazione Istituto Provinciale Incendi.

La denominazione tedesca è "ITAS Landesversicherungsanstalt Trentino Südtirol V.V.a.G." o anche "ITAS Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit" ovvero "ITAS V.V.a.G.".

L'ITAS Mutua ha sede in Trento. Essa può esercitare la sua attività sia in Italia che all'estero.

ART. 5 CONTRIBUTI

Per il raggiungimento dello scopo sociale i Soci assicurati si obbligano a contribuire con gli occorrenti mezzi, secondo le disposizioni del presente Statuto.

La responsabilità dei Soci assicurati è limitata al solo pagamento dei contributi annui stabiliti dallo Statuto e finisce col cessare dell'assicurazione. (...)

ART. 9 CONTRIBUTI-COLLETTA

Il Consiglio di amministrazione determina almeno annualmente i tassi di contributo-colletta da applicare ai valori di classe per ciascun ramo esercitato ed eventualmente per particolari settori di uno stesso ramo. (...)

Il contributo-colletta, integrato dall'eventuale Fondo di garanzia, è notificato ai Soci mediante affissione nelle sedi degli intermediari e deve essere pagato entro i termini e nei modi stabiliti dalle condizioni di *polizza*. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione in quanto non contrastino con le norme legislative o regolamentari.

ART. 10 AMMISSIONI ALLA SOCIETÀ

Può partecipare alla Società chiunque abbia un interesse all'assicurazione e ciò anche mediante stipulazione di polizza per conto altrui o di chi spetta o a mezzo di rappresentante.

La qualità di Socio-Assicurato si acquista con la stipulazione della polizza di assicurazione la quale, assieme alle presenti norme statutarie, regola i rapporti del Socio-Assicurato con l'ITAS Mutua. (...)

La qualifica ed i conseguenti diritti di Socio cessano immediatamente a tutti gli effetti per il Socio-Assicurato con l'estinzione - a qualsiasi causa dovuta - del rapporto assicurativo (...).

Il Consiglio di amministrazione è competente a decidere sull'ammissione dei Soci a suo insindacabile giudizio.

ART. 11 VINCOLO SOCIALE DEL SOCIO-ASSICURATO

Il vincolo sociale nei confronti del Socio-Assicurato è obbligatorio per il periodo indicato nella Polizza di assicurazione dallo stesso stipulata e si rinnova, unitamente al contratto di assicurazione, per l'ulteriore periodo indicato nella Polizza o previsto dalla legge, qualora non venga esercitata la facoltà di disdetta, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa nonché delle clausole contrattuali.

Salvo il caso in cui la morte del Socio-Assicurato comporti necessariamente la cessazione del rischio, gli eredi del Socio-Assicurato subentrano, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, solidalmente nel rapporto sociale, rispettivamente nell'assicurazione.

Nel caso in cui la legge e le condizioni generali di assicurazione stabiliscano il trasferimento dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto d'assicurazione, il subentrante acquista la qualità di Socio-Assicurato.

La mora del Socio-Assicurato non risolve da sola il vincolo sociale, ferme rimanendo le conseguenze dell'inadempimento.

ART. 27 RAPPRESENTANZA LEGALE

La rappresentanza legale di ITAS Mutua spetta al Presidente, ai Vicepresidenti del Consiglio di amministrazione solo in caso di urgenza o impedimento del Presidente, all'Amministratore Delegato e, ove nominato, al Direttore Generale.

Il Consiglio di amministrazione per gli atti di ordinaria amministrazione nell'ambito dell'area di competenza, può attribuire la rappresentanza legale ai Dirigenti.

La rappresentanza legale si esprime con l'apposizione, sotto la denominazione della Società, delle firme di due delle persone precedentemente indicate, con la precisazione che con la firma abbinata di due dirigenti la rappresentanza legale si esercita unicamente in relazione alle aree di competenza degli stessi. Resta comunque salvo quanto diversamente deliberato dal Consiglio in relazione a particolari fattispecie.

La rappresentanza giudiziaria spetta ai rappresentanti legali, oltre che ai Dirigenti ai quali sia demandata dal Consiglio di amministrazione (sempre con le modalità di cui al precedente comma).

Il Consiglio di amministrazione definisce il sistema delle procure e deleghe aziendali, attribuendo la rappresentanza della Società anche a dipendenti o terzi con procure per singoli atti o categorie di atti contenenti le relative modalità di firma.

Il Consiglio di amministrazione può autorizzare che determinati documenti e corrispondenze vengano sottoscritti in tutto o in parte con riproduzione meccanica della firma.



NETTUNO +



Contatti

Contatto soci e assicurati / Numero verde: 800.29.28.37

Servizio sinistri / Numero verde: 800.48.48.50 / Da mobile ed estero: +39.0461.896301

Mail: sinistri@gruppoitas.it

gruppoitas.it